N. _____/2026
RUBRICA
RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI) S.p.A
DIREZIONE ACQUISTI

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE

SERVIZI PER I ROTABILI E PER LA DIAGNOSTICA

INGEGNERIA

****

ACCORDO QUADRO

per la "*Fornitura, in regime di Full Maintenance Service, di Carri Pianali ad Assi da utilizzare per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura Ferroviaria Nazionale*"

LOTTO ….. - CIG: …

CUP: …….

FRA

RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 112/2015 con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita IVA n. 01008081000 per la quale interviene nel presente Atto, …….., nato a …….il ……., nella sua qualità di ……..……. munito dei necessari poteri giusta …. (di seguito, per brevità, "RFI" o "Committente")

E

……, con sede in ……, capitale sociale euro. ……, REA n. …….iscritta presso il Registro delle Imprese di ……, codice fiscale …… e Partita IVA n.……, per la quale interviene nel presente Atto il Sig.

……, nato a ……, il ……, nella sua qualità di ……, munito dei necessari poteri giusta procura …….(di seguito, per brevità, "Fornitore" o anche "Appaltatore"), nel seguito, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

a) RFI, in relazione al Piano d'Impresa relativo al Progetto 1929 "*Rinnovo parco mezzi d'opera per manutenzione*", CUP J50D16000050001, intende affidare in appalto la fornitura in regime di Full Maintenance Service, di Carri Pianali ad Assi da utilizzare per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura Ferroviaria Nazionale;

b) RFI, per conto di Direzione Operativa Infrastrutture - Servizi per i Rotabili e per la Diagnostica – Ingegneria, a seguito di richiesta trasmessa con RdA n. 0500108467 per l'affidamento della fornitura di cui sopra, ha esperito apposita procedura aperta n. Rda_500108467, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. a seguito della quale è risultata aggiudicataria …….(*indicare tutti i soggetti a qualsiasi titolo partecipanti all'appalto, ivi comprese: imprese ausiliare, progettisti indicati e imprese cooptate*);

c) l'impresa _____ha indicato come ausiliaria_____: _____, con sede in _____, codice fiscale n. _____partita I.V.A. n._____ per il seguente requisito_____;

d) con lettera prot. n……. in data ……. RFI ha dato comunicazione al potenziale aggiudicatario circa la richiesta di trasmissione della documentazione necessaria ai fini della verifica dei

requisiti;

e) *<nel caso in cui le verifiche siano state completate>* con lettera prot. n…… in data … … ricevuta dall'Appaltatore in data ... ... è stato comunicato all'Appaltatore il buon esito delle verifiche e la conseguente aggiudicazione immediatamente efficace;

<nel caso in cui le verifiche non siano state completate e siano decorsi i termini previsti dall'art. 99 co 3bis del d.lgs. n. 36/2023, ovvero, per il caso di verifiche antimafia, quelli previsti dal d.lgs n. 159/2011, inserire: > con lettera prot. n…… in data … … ricevuta dall'Appaltatore in data ... ... è stato comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione immediatamente efficace precisando che, ……e che pertanto il presente Accordo , fermo quanto previsto dalla disciplina vigente, è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., *< solo nel caso in cui manca la preventiva acquisizione della documentazione relativa alle verifiche antimafia aggiungere il seguente periodo >* e ai sensi dell'art. 8.5 delle Condizioni Generali di Contratto di cui al successivo art.3;

f) con lettera prot. n. … in data … … è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione immediatamente efficace;

g) L'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva di cui al successivo art. 12;

h) pertanto, si rende ora necessario procedere alla stipula dell'Accordo Quadro (d'ora in avanti anche denominato "Accordo").

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSE

Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

OGGETTO

1. 1. Il presente Accordo ha ad oggetto, ai sensi dell'articolo 154 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le condizioni generali che disciplineranno gli eventuali Contratti di Appalto (d'ora in avanti "Contratti Applicativi") relativi alla fornitura di n. XX[1] Carri Pianali ad Assi in regime di Full Maintenance Service come più avanti meglio specificato (di seguito "i Servizi" o "il Servizio"). Rientra, inoltre, nell'oggetto dell'Accordo l'esecuzione di tutte le prestazioni indicate nella Specifica Tecnica Carri pianali ad Assi – *RFI.DOI.SRD.ING ST VE 03 V 005 A* (Allegato n. 2) allegato al presente Accordo nonché ogni altro intervento complementare e accessorio ritenuto indispensabile per il completamento delle prestazioni.

2. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire le predette prestazioni alle condizioni contenute nel presente Accordo e nei relativi Allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati negli atti di gara nonché nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara (Allegato 9 A). L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Applicativi - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Applicativi, così come la relativa durata, il luogo di

[1] **N. 29 per il Lotto 1, N. 28 per il Lotto 2 e N. 26 per il Lotto 3, salvo l'ipotesi in cui uno stesso O.E. risultasse aggiudicatario di più lotti, come meglio disciplinato negli atti di gara.**

esecuzione e la quantità delle stesse.

3. Le prestazioni consistono principalmente:

a. nella fornitura di n. _ Carri pianali ad assi (**Lotto n. 1 pari a n. 29 Carri pianali ad assi; Lotto n. 2 pari a n. 28 Carri pianali ad assi e Lotto n.3 pari a n. 26 carri pianale ad assi)**[2]**;**

b. nel conseguimento dell'autorizzazione alla circolazione in regime di interruzione (immatricolazione ai sensi della procedura DOI PA SE FU 02.03 1 0 e s.m.i);

c. nel conseguimento dell'iscrizione all'SGM ai sensi della procedura RFI DOI SRD SGM P10;

d. Supporto e formazione del personale individuato da RFI come previsto dall'art. 25 *bis* "*Prescrizioni Particolari*";

e. nel servizio di FMS del mezzo in conformità ai requisiti dei processi manutentivi contenuti nel Regolamento (UE) 2019/779 e s.m.i., rispetto al quale si rimanda all'Art. 25 *bis* "*Prescrizioni Particolari*";

f. nella produzione e consegna di tutta la documentazione che si riporta di seguito:

i. "Piano Fabbricazione e Controllo" e "Piano Controllo Qualità" come previsto dall'art. "Redazione e fornitura del PdQ";

ii. documentazione necessaria all'immatricolazione dei Carri pianali ad Assi nel RUMO, ai sensi della procedura DOI PA SE FU 02.03 1 0 e s.m.i;

iii. documentazione necessaria all'iscrizione all'SGM ai sensi della

[2] salvo l'ipotesi in cui uno stesso O.E. risultasse aggiudicatario di più lotti, come meglio disciplinato negli atti di gara.

procedura RFI DOI SRD SGM P10 inclusa la Lista dei Componenti Critici per la Sicurezza;

iv. del Dossier di Manutenzione completo per l'esercizio;

v. di tutta la documentazione necessaria per la richiesta di compatibilità treno tratta dei Carri pianali ad assi sulla rete in concessione a RFI, che si riporta di seguito:

1. Manuale di Emergenza e Recupero ai sensi della procedura DPR P SE 29 1 0 (Allegato n. 7) e s.m.i;
2. Dossier di Soccorso Sanitario ai sensi della procedura DPR P SE 29 1 0 e s.m.i;
3. Allegato D1 alla STI OPE (Esercizio);
4. DPC (Disposizioni Particolari di Circolazione), per le parti di competenza del Costruttore ai sensi della procedura DPR P SE 29 1 0 e s.m.i.

g. nell'ottenimento dell'AISM definitiva come mezzo rimorchiato;

h. nel conseguimento dell'autorizzazione e nel supporto alla richiesta per la compatibilità treno-tratta.

4. RFI si impegna, con il presente Accordo Quadro, a richiedere la fornitura delle seguenti quantità:

- per il Lotto 1: n. 21 Carri pianali ad assi e tutto quanto contemplato nella relativa VdT;
- per il Lotto 2: n. 21 Carri pianali ad assi e tutto quanto contemplato nella VdT.
- per il Lotto 3: n. 18 Carri pianali ad assi e tutto quanto contemplato nella VdT.

5. L'Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono essere in possesso dei requisiti e qualificazioni nonché delle autorizzazioni/iscrizioni/licenze e quant'altro prescritto dalla normativa vigente, dalle disposizioni di gara, dalle successive disposizioni contrattuali anche ai fini dell'esecuzione delle attività affidate.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI CONTRATTUALI

TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO

3.1. CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo il presente atto e quelli in esso richiamati e/o ad esso allegati. Nell'esecuzione delle prestazioni dovute, l'Appaltatore è soggetto quindi al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo art. 34.

2. Nel seguito del presente Accordo, le Condizioni Generali di Contratto di cui all'art. 34 vengono per brevità indicate "CGC" o "Condizioni Generali".

Ogni richiamo a disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 contenuto nelle sopracitate CGC dovrà intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del vigente Codice dei Contratti Pubblici o, in mancanza, ai principi desumibili dal vigente Codice stesso.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 3.3 delle CGC, le disposizioni delle medesime CGC debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari, ivi comprese quelle introdotte dal D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209.

Al presente Accordo si applica il Reg. (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il Reg. (UE) n. 305/2011, nonché i relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, nei limiti della loro effettiva entrata in vigore e della loro applicabilità ai prodotti oggetto del presente Accordo.

3. Omissis

4. La Fornitura e le prestazioni relative ai Servizi saranno affidate di volta in volta all'Appaltatore attraverso appositi Contratti Applicativi e avranno inizio, a tutti gli effetti, soltanto dopo il perfezionamento dei Contratti Applicativi medesimi.

Si precisa che i Contratti Applicativi verranno emessi per singola tipologia e intervento/attività, e presenteranno un loro proprio progressivo.

5. Ciascun Contratto Applicativo dovrà contenere, salvo altre, le seguenti indicazioni:

a) l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

b) il luogo interessato dalle prestazioni;

c) il cronoprogramma ove necessario, le modalità e i termini di esecuzione delle prestazioni da eseguire;

d) l'importo delle prestazioni con indicazione delle quote riferite alla sicurezza, se previste;

e) le modalità di pagamento;

f) tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste nel presente Accordo;

g) le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;

h) polizze assicurative e massimali richiesti.

A ciascun Contratto Applicativo dovrà essere allegata, fra l'altro, tutta la documentazione in materia di sicurezza del lavoro ai sensi della normativa vigente.

6. L'Appaltatore è altresì obbligato ad apprestare un'organizzazione idonea a garantire l'esecuzione contemporanea delle forniture e servizi oggetto del presente Accordo - come previsto dal comma 2 sexies dell'art. 3.2 che segue, con il risultato di una complessiva e unitaria esecuzione, a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le prescrizioni dell'Accordo medesimo e degli atti in esso richiamati e/o ad esso allegati nonché dei relativi Contratti Applicativi.

L'Appaltatore risponderà verso RFI del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni, a provvedere all'esecuzione a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per RFI, ivi compresi eventuali oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all'esercizio ferroviario, qualora anche indirettamente interessato.

7. La mancata sottoscrizione anche di un solo Contratto Applicativo per fatto dell'Appaltatore o l'inadempienza dell'Appaltatore alla presa in consegna delle prestazioni relative ai singoli Contratti Applicativi emessi in dipendenza del presente Accordo, dà facoltà a RFI, oltre che di escutere la garanzia prestata, di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Omissis

9. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si

debbono eseguire le Forniture/Servizi, sono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

RFI si riserva altresì la facoltà di affidare ad altri soggetti, in presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, talune delle prestazioni dedotte nel presente Accordo, senza che il Fornitore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.

10. Omissis.

3.2. TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO

1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in 104 mesi (8 anni e 8 mesi) naturali consecutivi (al lordo di eventuali migliorie offerta in fase di gara relativa alle tempistiche).

2. Il suddetto termine decorre dalla data di sottoscrizione del primo Contratto Applicativo perfezionato in dipendenza del presente Accordo, a prescindere dalla tipologia.

A seguito del "*Verbale di constatazione della fornitura del Carro Pianale ad Assi*" di ciascun Carro Pianale ad Assi, potranno essere sottoscritti i relativi Contratti Applicativi per il servizio di Full Maintenance Service. Resta inteso che tutte le attività manutentive da svolgersi prima della stipula del CA del FMS dei Carri Pianali ad Assi restano a carico dell'Appaltatore.

La durata del servizio di Full Maintenance Service è pari a 6 anni, oltre l'opzione di proroga per un periodo massimo di ulteriori 6 anni, così come disciplinato nell'art. *25 bis* del presente Accordo Quadro.

Il periodo di n. 6 anni di FMS per ogni Carro Pianale ad Assi decorrerà dalla stipula del contratto applicativo avente ad oggetto il FMS del relativo Carro Pianale ad Assi.

Ne consegue che la durata complessiva dell'Accordo Quadro si intenderà estesa fino alla conclusione dell'ultimo contratto applicativo stipulato per il FMS del Carro Pianale ad Assi.

Al termine del periodo iniziale del FMS (6 anni) potrà essere attivata l'opzione di proroga del FMS a cui dare seguito con nuovi contratti applicativi emessi in funzione del presente Accordo Quadro. Tale facoltà dovrà essere comunicata all'Appaltatore entro 6 (sei) mesi antecedenti alla scadenza del relativo contratto applicativo.

2 bis. Per la produzione dei Carri Pianali ad Assi, costituenti il minimo garantito, **n. 21 per il Lotto 1, n. 21 per il Lotto 2 e n. 18 per il Lotto 3;**

di cui al comma 4 dell'art. 2 "Oggetto" l'Appaltatore si impegna a terminare la produzione e la consegna (fasi di approvvigionamento e Costruzione) nonché ad ottenere l'Autorizzazione alla circolazione provvisoria o in alternativa, alla presentazione dell'istanza di iscrizione al RUMO propedeutica all'*Autorizzazione alla circolazione,* entro 18 mesi (stessa tempistica per i 3 Lotti)(o altro tempo migliorativo se offerto in sede di offerta tecnica di cui al requisito premiale *4.1 - Riduzione del termine di produzione e consegna dei Carri Pianali ad Assi* del Disciplinare tecnico posto a base di gara) (Allegato 9B) dalla stipula del relativo Contratto Applicativo.

2 ter Per la produzione dei Carri Pianali ad Assi successivi al minimo garantito di cui al precedente comma 2 bis del presente articolo, l'Appaltatore si impegna a terminare la produzione e la consegna (fasi di approvvigionamento e Costruzione) nonché ad ottenere l'Autorizzazione alla circolazione provvisoria o in alternativa, alla presentazione dell'istanza di iscrizione al RUMO propedeutica all'*Autorizzazione alla circolazione,* entro 10 mesi per il Lotto 1/Lotto

2/Lotto 3, dalla stipula del relativo Contratto Applicativo.

2 quater L'Appaltatore si impegna per la fornitura dei Carri Pianali ad Assi, costituenti il minimo garantito, ossia, **n. 21 per il Lotto 1, n. 21 per il Lotto 2 e n. 18 per il Lotto 3**, di cui al comma 4 dell'art. 2 "Oggetto", inoltre, al rispetto dei seguenti termini:

a. entro 2 mesi dalla data di stipula del relativo Contratto Applicativo per fornire il Piano della Qualità di cui al successivo articolo 26 *bis*. Il Piano della Qualità dovrà essere redatto per ogni Carro Pianale ad Assi;

b. entro 10 mesi dalla data di stipula del relativo Contratto Applicativo per l'approvvigionamento a piè d'opera di tutto il materiale[3] atto alla realizzazione dei Carri Pianali ad Assi. Tale fase si concluderà con la sottoscrizione del "*Verbale di Fornitura a piè d'opera del materiale*". Il suddetto verbale dovrà essere sottoscritto per ogni Carro Pianale ad Assi;

c. entro 18 mesi (o altro tempo migliorativo se offerto in sede di offerta tecnica di cui al requisito premiale *4.1 - Riduzione del termine di produzione e consegna dei Carri Pianali ad Assi* del Disciplinare tecnico posto a base di gara) dalla data di stipula del relativo Contratto Applicativo per la fornitura del Carro Pianale ad Assi, nonché l'eventuale consegna della documentazione integrativa atta ad ottenere l'Autorizzazione alla Circolazione provvisoria. Tale fase si concluderà con il "*Verbale di constatazione della fornitura del Carro Pianale ad Assi*". Il suddetto verbale dovrà essere sottoscritto per ogni Carro Pianale ad Assi;

d. entro 8 mesi dall'ottenimento del *"Verbale di constatazione della fornitura del Carro Pianale ad Assi*", per la conclusione con esito positivo del collaudo

[3] Per materiali a piè d'opera si intende il materiale disponibile nel magazzino dell'Appaltatore necessario alla realizzazione del Carro Pianale ad Assi secondo quanto previsto dal Piano di Qualità.

finale e per l'ottenimento dell'Autorizzazione alla Circolazione definitiva per il primo Carro Pianale ad Assi per cui è avviato l'iter di autorizzazione del RUMO definitivo. Tale fase si concluderà con l'autorizzazione RUMO definitiva;

e. Per i mezzi successivi al primo i tempi per l'ottenimento del RUMO definitivo sono fissati ad un mese dall'ottenimento del "*Verbale di constatazione della fornitura de Carro Pianale ad Assi"* o dall'ottenimento del RUMO definitivo del primo mezzo a seconda dell'ultimo dei due documenti acquisiti.

2 quinques. L'Appaltatore si impegna per la fornitura dei Carri Pianali ad Assi successivi a quelli costituenti il minimo garantito ossia **n. 8 per il Lotto 1, n. 7 per il Lotto 2 e n. 8 per il Lotto 3** di cui all'art. 2 "Oggetto", al rispetto dei seguenti termini:

a. entro 2 mesi dalla data di stipula del relativo Contratto Applicativo per fornire il Piano della Qualità di cui al successivo articolo 26 *bis*. Il Piano della Qualità dovrà essere redatto per ogni Carro Pianale ad Assi;

b. entro 9 mesi dalla data di stipula del relativo Contratto Applicativo per l'approvvigionamento a piè d'opera di tutto il materiale atto alla realizzazione dei Carri Pianali ad Assi. Tale fase si concluderà con la sottoscrizione del "*Verbale di Fornitura a piè d'opera del materiale*". Il suddetto verbale dovrà essere sottoscritto per ogni Carro pianale ad Assi;

c. entro 10 mesi per il Lotto 1 /Lotto 2/Lotto 3 dalla data di stipula del relativo Contratto Applicativo per la fornitura del Carro Pianale ad Assi, nonché l'eventuale consegna della documentazione integrativa atta ad ottenere l'Autorizzazione alla Circolazione provvisoria. Tale fase si

concluderà con il "*Verbale di constatazione della fornitura del Carro Pianale ad Assi"*. Il suddetto verbale dovrà essere sottoscritto per ogni Carro Pianale ad Assi;

d. entro 1 mese dall'ottenimento del "*Verbale di constatazione della fornitura del Carro Pianale ad Assi"* o dall'ottenimento del RUMO definitivo del primo mezzo, a seconda dell'ultimo dei due documenti acquisiti, per l'ottenimento dell'Autorizzazione alla Circolazione definitiva. Tale fase si concluderà con l'autorizzazione RUMO definitiva.

2 sexies. I Contratti Applicativi possono essere stipulati anche simultaneamente. Con riferimento alla componente di fornitura dei Carri Pianali ad Assi, gli stessi potranno essere chiesti contemporaneamente, con lo stesso CA o con CA differenti, fino al numero dei mezzi richiesti con il presente contratto, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 4, di cui sopra.

2 septies. Qualora RFI dovesse richiedere l'ottenimento dell'AISM come mezzo rimorchiato, l'Appaltatore dovrà adempiere alla richiesta, nonché all'aggiornamento della pratica RUMO eventualmente presentata entro e non oltre 14 (quattordici) mesi per il primo mezzo ed 1 (uno) mese per i mezzi successivi al primo dall'ottenimento dell'AISM del primo mezzo.

3. Dopo la scadenza del termine di validità contrattuale, di cui al comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi contratti applicativi per la fornitura dei Carri Pianali ad Assi nè per le attività inerenti all'ottenimento dell'AISM come rimorchiato, ma esclusivamente i contratti di FMS al fine di garantire n. 6 anni di manutenzione per ciascun Carro Pianale ad Assi. Tale periodo di FMS potrà essere eventualmente prorogato per un periodo massimo di ulteriori 6 anni.

4. Ove i termini per l'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Contratti Applicativi andassero oltre il termine di validità di cui al precedente comma 1, la durata dell'Accordo si intenderà estesa per il periodo corrispondente.

5. Detta estensione del termine di validità di cui al precedente comma 1 non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

6. Ciascun intervento/attività oggetto del singolo Contratto Applicativo dovrà essere eseguito/a secondo le modalità ed entro i termini specificamente previsti nel rispettivo Contratto Applicativo.

7. In considerazione dell'opzione di proroga prevista dalla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., RFI si riserva di prorogare la durata dell'Accordo Quadro per un massimo di 6 anni relativamente al solo servizio di Full Maintenance Service (FMS) agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente Accordo come riportato ai precedenti commi 2 e 4.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 120 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. In tal caso, la proroga prevista esclusivamente per il servizio di FMS è comunque limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e, pertanto, l'Accordo Quadro prorogato scadrà alla data di aggiudicazione del nuovo accordo quadro affidato in esito alla nuova procedura di gara.

Nel caso sia esaurito l'importo contrattuale, il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell'Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di

esecuzione) per il numero dei mesi della proroga.

ARTICOLO 4

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI

4.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Grava sull'Appaltatore un'obbligazione di risultato che impone l'esecuzione delle prestazioni ed attività oggetto dell'Accordo a perfetta regola d'arte, mantenendo ed adeguando in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi contrattuali senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

2. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori e dei subcontraenti.

3. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente Accordo, l'Appaltatore si impegna ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di RFI e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto e all'azione nei confronti di RFI.

Nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della vertenza l'Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere a RFI, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell'ambito di vigenza del presente Accordo – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a RFI, una somma pari a due volte le spese e gli oneri a carico di RFI derivanti dalla sentenza di condanna; somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall'Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza.

4. L'Appaltatore è obbligato a tenere indenne e manlevare RFI da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a tenere indenne e manlevare RFI da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva, degli obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente. In nessun caso RFI sarà tenuto a rispondere di eventuali inadempienze dell'Appaltatore, dell'eventuale subappaltatore o subcontraente, in relazione all'osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenne RFI e le Società del Gruppo – anche nel

caso in cui queste siano chiamate a rispondere a titolo di responsabilità solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o da azioni avanzate dai dipendenti dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l'inesatto o il mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali, nonché delle obbligazioni di cui all'art. 26, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008. L'Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l'osservanza. Si impegna, altresì, a far sì che gli eventuali subappaltatori "ulteriori" inseriscano, del pari, detta clausola nei relativi contratti di subappalto e si fa garante dell'adempimento, da parte di questi ultimi, delle relative obbligazioni.

4.2. CONTESTAZIONI

1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano già disciplinati nel presente Accordo - RFI abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall'Appaltatore ai sensi del presente Accordo e relativi allegati, RFI stessa provvederà a contestarle all'Appaltatore per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all'uopo indicati.

2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell'attività del personale dell'Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo articolo 5, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dal Fornitore medesimo, RFI contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o

reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1.

3. L'Appaltatore s'impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all'uopo indicato da RFI, all'eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.

In caso di ritardo superiore a 30 (*trenta*) giorni naturali consecutivi nell'attuazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, RFI ha diritto di risolvere il presente Accordo, per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

4.3 CONTESTAZIONI DA PARTE DELL'APPALTATORE

Per le contestazioni dell'Appaltatore troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 17 CGC.

ARTICOLO 4 BIS

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO PER IL FMS

1.L'Appaltatore dovrà mettere in atto le misure di controllo del rischio di cui all'articolo 4 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2019, tenendo conto di quanto indicato nel comma 3 lettera d) del medesimo articolo. A tal fine, l'Appaltatore effettua la determinazione e la valutazione dei rischi finalizzata alla dimostrazione della conformità ai requisiti di sicurezza, applicando le procedure di cui al regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013.

La documentazione comprovante l'attività sopra esposta sarà rassegnata al *Responsabile dell'Esecuzione del Contratto* prima dell'avvio delle prestazioni, anche ai fini di quanto previsto nel successivo comma 3.

L'Appaltatore tiene conto dei rischi derivanti dalle attività riferibili ai propri eventuali subappaltatori o subcontraenti e comunque di qualsiasi altro elemento necessario a coprire i rischi per la sicurezza, in conformità alla valutazione dei rischi derivanti dalle proprie attività.

2. L'Appaltatore garantisce che i sottosistemi, gli accessori, i materiali, le attrezzature e i servizi forniti direttamente o per il tramite dei propri subappaltatori e subcontraenti siano conformi ai requisiti e alle condizioni di impiego richiesti, affinché possano essere utilizzati in modo sicuro.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare il Regolamento per la Circolazione Ferroviaria (RCF), adottato con il decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012 e, più in particolare, il punto 22 del suddetto regolamento, come da indicazioni contenute nella Raccomandazione ANSFISA U.0052242 del 08/09/2023.

4. In caso di grave e/o reiterato inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, RFI si riserva di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

5. Per ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo, l'Appaltatore deve basarsi sul presupposto che gli standard tecnici, normativi e procedurali adottati da RFI costituiscono dei "codici di buona pratica" ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013, o che, comunque, gli stessi sono stati già oggetto di apposita analisi in conformità allo stesso Regolamento.

6. L'Appaltatore che ha preventivamente verificato la piena conformità di quanto oggetto del presente appalto agli standard di sicurezza applicabili, potrà utilizzare il modello per la "Relazione di verifica di non rilevanza" riportato in allegato "*Relazione di verifica di non rilevanza*" (Allegato n. 8).

7. Nel caso in cui la piena conformità di cui al comma 6 non sia stata verificata,

l'Appaltatore dovrà comunicare tale evidenza a RFI, corredando la comunicazione delle opportune giustificazioni che porterebbero all'inapplicabilità, nel caso specifico, degli standard vigenti e fornendo la documentazione prevista dal Regolamento (UE) n. 402/2013, in particolare con lo sviluppo del procedimento previsto dell'allegato I del Regolamento stesso.

RFI, sulla base di tale documentazione, provvederà, in coerenza con le procedure aziendali, ad istituire un apposito Organismo Tecnico al fine di analizzare la questione e dare una propria valutazione della proposta presentata.

ARTICOLO 5

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ASSISTENTI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art. 18 CGC, l'esecuzione del presente Accordo Quadro ha luogo sotto la cura e la vigilanza di un *Responsabile dell'Esecuzione del Contratto*, della cui nomina, ad opera di RFI, verrà data comunicazione per iscritto all'Appaltatore; in caso di modifica del nominativo in corso di esecuzione del presente Accordo, RFI si impegna a darne comunicazione per iscritto all'Appaltatore.

Il *Responsabile dell'Esecuzione del Contratto* è il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che le Condizioni Generali di Contratto attribuiscono al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione dell'Accordo Quadro e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.

RFI nomina altresì, per ciascun Contratto Applicativo, un *Responsabile*

dell'Esecuzione del Contratto, anche diverso da quello nominato per l'Accordo Quadro, cui sono affidati i compiti che le Condizioni Generali di Contratto attribuiscono al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto Applicativo medesimo.

Il *Responsabile dell'Esecuzione del Contratto* potrà avvalersi del supporto di personale delegato, come specificato nel successivo comma 1bis.

1bis. Il *Direttore dell'Esecuzione del Contratto* è nominato da parte di RFI, ai sensi dell'art. 18 delle Condizioni Generali.

Il *Direttore dell'Esecuzione del Contratto* potrà avvalersi del supporto di *Assistenti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto* che saranno designati dal *Responsabile dell'Esecuzione del Contratto* e della cui nomina verrà data comunicazione scritta all'Appaltatore.

2. L'Appaltatore dovrà provvedere, entro la data di inizio delle prestazioni relative al primo Contratto Applicativo emesso a valere sul presente Accordo Quadro, alla nomina di un proprio *Responsabile della Fornitura/Servizio* e del sostituto nominato in caso di sua assenza, in possesso di idonei requisiti tecnici e morali, con il compito di sovrintendere e dirigere, con piena responsabilità, l'organizzazione e l'esecuzione delle prestazioni affidate.

3. Il *Responsabile della Fornitura* ha il compito di coordinare tutte le attività svolte nell'ambito del presente Accordo, rapportandosi con il *Direttore dell'Esecuzione del Contratto*) e con gli *Assistenti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto* di cui ai commi precedenti, al fine di garantire la massima efficacia organizzativa della Fornitura/Servizio assumendo, di iniziativa e/o a richiesta, ogni azione diretta ad assicurare la regolarità e l'esattezza delle prestazioni.

4. La nomina del *Responsabile della Fornitura/Servizio* dovrà essere comunicata ad

RFI, prima dell'inizio delle prestazioni, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta certificata; inoltre, ogni eventuale successiva variazione del *Responsabile della Fornitura/Servizio* dovrà essere comunicata prima dell'effettiva sostituzione.

5. Unitamente alla nomina del *Responsabile della Fornitura* il Fornitore dovrà comunicare ad RFI i relativi numeri di cellulare, di fax, gli indirizzi e-mail e di eventuale posta certificata, per consentire al *Responsabile dell'Esecuzione del Contratto*, al *Direttore dell'Esecuzione del Contratto* e agli *Assistenti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto* di poter comunicare con la massima efficacia.

6. Le parti assumeranno idonee misure organizzative atte ad assicurare l'unicità di riferimento nella figura del *Responsabile della Fornitura/Servizio* o del suo sostituto, restando espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva da parte del personale RFI nei confronti del personale dipendente del Fornitore diverso dal *Responsabile della Fornitura* o suo sostituto.

ARTICOLO 5 bis

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI INDICATE NELL'OFFERTA TECNICA DEL FORNITORE

P.M.

ARTICOLO 6

IMPORTO

1. L'importo dell'Accordo è pari ad € ……. IVA esclusa. I prezzi offerti sono indicati nel file "Voci di tariffa e costi elementari" (Allegato n. 3) al presente Accordo Quadro, comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali pari ad € 0,00.

1bis. Rilevata la natura dell'appalto, non è stato possibile calcolare preventivamente gli oneri della sicurezza da interferenze. Pertanto, qualora nel

corso dell'appalto, emergesse la necessità di quantificare detti oneri, gli stessi saranno corrisposti attraverso le tariffe O.S. di RFI ultime edite.

2. Viene garantito un importo minimo di attività pari a:

LOTTO 1: n. 21 Carri Pianali ad assi comprensivo di quanto previsto al comma 3, lettere a), b) c), d) e f) dell'art. 2 del presente atto;

LOTTO 2: n. 21 Carri Pianali ad Assi comprensivo di quanto previsto al comma 3, lettere a), b) c), d) e f) dell'art. 2 del presente atto;

LOTTO 3: n. 18 Carri Pianali ad Assi comprensivo di quanto previsto al comma 3, lettere a), b) c), d) e f) dell'art. 2 del presente atto;

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., oltre al predetto importo minimo garantito, non assume, pertanto, alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo presunto dell'Accordo ed alla reale quantità di attività che saranno richieste.

3. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione della Fornitura/Servizi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti Applicativi emessi da RFI.

4. Tutti gli importi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI

1. Le Prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensate con i prezzi indicati al successivo comma 4 del presente articolo.

2. L'Appaltatore espressamente dichiara che i prezzi offerti sono stati formulati in base a propri calcoli, indagini e stime, avuto riguardo alle condizioni e modalità tutte relative all'esecuzione del Servizio e della Fornitura. I prezzi offerti, pertanto, compensano l'Appaltatore di ogni e qualsivoglia prestazione ed attività

prevista dal presente Contratto e relativi Allegati a carico dell'Appaltatore medesimo, nonché di ogni e qualsivoglia onere e spesa che - ancorché non espressamente indicati - dovessero rinvenire a carico dell'Appaltatore stesso per il raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle Prestazioni affidate.

3. p.m..

4. Tutte le Prestazioni, compresa la formazione al personale RFI, oggetto del presente appalto sono compensati con le Voci di Tariffa riportate nella Lista Prezzi Unitari allegata al presente contratto (Allegato n. 3). Il servizio FMS decorrerà con apposito contratto applicativo che potrà essere emesso a decorrere dalla data del "*Verbale di constatazione della fornitura del Carro pianale ad Assi*".

4bis. Gli eventuali Oneri della Sicurezza stimati nell'ambito di ciascun Contratto Applicativo potranno essere corrisposti con l'utilizzo Voci di Tariffa dei prezzi "OS" per opere e dispositivi di sicurezza - vigente.

5. Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, norme e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, sono compresi e compensati nei corrispettivi contrattuali.

ARTICOLO 8

REVISIONE PREZZI

1. In osservanza dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, i corrispettivi dovuti all'Appaltatore ai sensi dell'articolo 7 saranno oggetto di revisione nel rispetto di quanto di seguito previsto.

2. La presente clausola si attiva al verificarsi di una variazione del costo delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (in seguito "Soglia")

dell'importo dei singoli contratti applicativi. A tal fine, si applicano i seguenti Indici Istat:

- VA.1 CARRO PIANALE AD ASSI Indice dei prezzi alla produzione dell'industria - Ateco 30 "Fabbricazione di altri mezzi di trasporto";
- VA.INGEGNERIA e VA.MANODOPERA: indice delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO 71.1 - Attività di architettura, di ingegneria e altre consulenze tecniche connesse;
- VA. Ottenimento AISM: indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO 71.2 - collaudi ed analisi tecniche;
- VA.FMS: Indice dei prezzi alla produzione dell'industria 33.17, "Riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto per scopi civili".

Qualora in applicazione degli Indici di riferimento si superi, in aumento o in diminuzione, la Soglia, la revisione verrà applicata nella misura dell'80% dell'eccedenza della Soglia stessa in relazione alle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento.

Si applicano le previsioni dell'art. 60 e dell'Allegato II.2-bis al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che prevalgono sulle disposizioni eventualmente contrarie contenute nelle clausole del presente Accordo e dei relativi allegati.

3. Le variazioni degli Indici di riferimento verranno verificate mensilmente. Allo scadere del primo semestre di esecuzione del presente Contratto - e così per i successivi semestri sino al termine del presente Contratto - verrà calcolato l'indice medio del semestre ed applicato al costo delle prestazioni al fine di verificare se sia stata superata, in aumento o in diminuzione, la Soglia.

4. L'eventuale riconoscimento/ decremento dovuto al superamento della Soglia avverrà in relazione all'importo contrattuale delle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento e sarà corrisposto con il primo pagamento utile successivo alla verifica.

5. In caso di variazioni in diminuzione, qualora l'importo del primo pagamento non sia sufficiente a soddisfare le ragioni di RFI, l'Appaltatore dovrà corrispondere l'importo residuo secondo le modalità prescritte da RFI con apposita comunicazione.

6. Ai fini revisionali, il *dies a quo* per la valutazione delle variazioni degli Indici Istat è quello previsto dall'art. 12 dell'Allegato II.2-bis al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

7. Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale. L'arrotondamento viene operato in eccesso all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l'Appaltatore esegua o consegni le prestazioni in ritardo, la revisione opererà solo fino alla data di esecuzione stabilita nel Contratto Applicativo e non verranno riconosciuti eventuali maggiori oneri a titolo di revisione per il periodo corrispondente al ritardo. Nel caso di esecuzione in anticipo rispetto ai termini stabiliti nel Contratto Applicativo, l'accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Appaltatore deve essere effettuato con riferimento al momento in cui le prestazioni sono state eseguite. La revisione dei prezzi opera in presenza del superamento, in aumento o in diminuzione, della Soglia una sola volta per ciascun semestre sino all'eventuale futura revisione.

8. La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per il Committente ai sensi dell'art. 60, co. 5, del d.lgs. n. 36/2023 e da utilizzare

nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

Qualora le previsioni del presente articolo non garantiscano il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, le Parti procederanno alla rinegoziazione secondo buona fede ai sensi del successivo articolo 8 bis, fatta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di invocare, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta con diritto dell'Appaltatore al pagamento soltanto delle prestazioni regolarmente eseguite.

È, in ogni caso, esclusa l'applicazione dell'art. 1664 cod. civ.

ARTICOLO 8 bis

CLAUSOLA DI MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE

1. In caso di circostanze straordinarie e imprevedibili intervenute in corso di esecuzione del presente Accordo Quadro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, guerre dichiarate o meno, ostilità militari, guerre civili, restrizioni monetarie e/o commerciali, embarghi, sanzioni, atti legittimi o illegittimi di autorità straniere o internazionali, pandemie, epidemie, calamità naturali), la Parte pregiudicata dagli stessi che non abbia volontariamente, mediante la sottoscrizione del contratto, assunto i relativi rischi, può domandare all'altra Parte, la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/2023, al fine di ripristinare l'originario equilibrio contrattuale.

2. Resta fermo che, in conformità alla legge, la conservazione dell'equilibrio contrattuale è attuata applicando le previsioni dell'art. 8 in materia di revisione prezzi e dell'art. 27 in materia di modifiche del contratto in corso di esecuzione. Ove non ricorrano i presupposti e le condizioni per l'applicazione di tali misure

- ovvero le stesse risultino insufficienti a ristabilire l'originario equilibrio contrattuale - le Parti potranno procedere alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali, nei limiti e con le modalità indicate nel presente articolo. In considerazione di quanto sopra, la rinegoziazione sarà ammessa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

a. se le circostanze di cui al comma 1 determinano - a parità di prestazione - maggiori oneri indiretti durante la fase esecutiva;

b. se le circostanze di cui al comma 1 determinano maggiori oneri diretti solo parzialmente rilevati dagli indici di variazione dei prezzi, perché non sono considerate nel paniere di riferimento, ovvero perché non sono adeguatamente rappresentate nel paniere rispetto alla loro effettiva incidenza sul costo complessivo dell'appalto.

3. Non rappresentano sopravvenienze in grado di alterare in maniera rilevante l'originario equilibrio contrattuale le circostanze riconducibili alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato. In particolare, qualora la domanda di rinegoziazione sia promossa dall'Appaltatore, l'equilibrio contrattuale, ai soli fini dell'applicazione della presente clausola, non si considera alterato quando le circostanze straordinarie e imprevedibili di cui al precedente comma 1 determinano un incremento degli oneri diretti e/o indiretti di esecuzione inferiore al [10%] dell'importo aggiornato del contratto applicativo, al lordo delle variazione del corrispettivo per effetto delle modifiche contrattuali in corso di esecuzione e del riconoscimento di somme a titolo di revisione prezzi. Se le circostanze sopravvenute elencate al comma 1 concorrono con altre cause, ai fini di cui al precedente periodo non si deve tener conto degli effetti di queste ultime sull'equilibrio contrattuale.

4. Se la rinegoziazione ha ad oggetto il riconoscimento di un maggior corrispettivo, questo può essere accordato solo per un importo pari all'ammontare dei maggiori oneri diretti e/o indiretti che eccede la percentuale di cui al precedente comma 3 ed esclusivamente nei limiti delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento relativo al contratto applicativo, alle voci imprevisti e accantonamenti, nonché delle economie risultanti da ribasso d'asta, nella misura risultante al momento della proposizione dell'istanza di rinegoziazione.

5. La domanda di rinegoziazione deve indicare gli specifici presupposti del disequilibrio e contenere, altresì, tutta la documentazione atta a dimostrare (i) lo scostamento percentuale in misura superiore a quella indicata al precedente comma 3 e (ii) e le cause che lo hanno determinato.

6. La domanda di rinegoziazione non sospende l'esecuzione del contratto applicativo e deve essere inviata dalla Parte richiedente all'altra Parte a mezzo PEC, senza ritardo rispetto all'evento che ha alterato l'equilibrio contrattuale. Pertanto, la proposizione dell'istanza non può mai legittimare l'interruzione o la sospensione delle prestazioni contrattuali.

7. Valutata l'istanza di rinegoziazione, entro [60] giorni dal suo ricevimento, la Parte destinataria della richiesta comunica all'altra Parte la sussistenza o meno dei presupposti per dar seguito alla rinegoziazione, comunque nei limiti economici di cui al precedente comma 5. Il mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni di riequilibrio, sia nel caso in cui la Parte destinataria dell'istanza di rinegoziazione non intenda darvi seguito, che nel caso in cui le Parti non addivengano a un accordo, non legittima in alcun caso l'interruzione o la sospensione dell'esecuzione contrattuale. Per qualunque ipotesi di mancato

accordo, restano nella disponibilità delle Parti i rimedi ordinariamente previsti dall'Accordo Quadro, dalle C.G.C. applicabili, dal D. Lgs. n. 36/2023 per quanto applicabile all'Accordo Quadro o, nonché dall'art. 1467 e dalle altre norme del Codice civile, ad eccezione di quelle non applicabili in base alla legge o alle disposizioni contrattuali.

8. In dipendenza delle sopravvenienze elencate nel precedente comma 1, l'accordo eventualmente raggiunto tra le Parti sulla rinegoziazione delle condizioni contrattuali deve comprendere, quale espressione del principio di buona fede, anche l'integrale rinuncia dell'Appaltatore alle eventuali riserve iscritte in corso di esecuzione riferibili a quanto oggetto di rinegoziazione. In mancanza di tale rinuncia, l'accordo sulla rinegoziazione non potrà ritenersi raggiunto. In caso di raggiungimento di un accordo, le nuove condizioni di equilibrio contrattuale vengono formalizzate dalle Parti nel contesto di un Atto Integrativo e Modificativo.

9. Ai soli fini dell'applicazione del comma 9 dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rapportare l'aumento o la diminuzione della prestazione all'importo contrattuale, le maggiori somme eventualmente riconosciute all'appaltatore a titolo di rinegoziazione verranno considerate come se fossero state computate nel prezzo dell'appalto fin dalla data di stipula dell'Accordo Quadro stesso, perché finalizzate a ristabilire l'originario equilibrio sinallagmatico.

10. La rinegoziazione deve essere condotta dalle Parti secondo i principi di correttezza e buona fede e deve concludersi entro il termine di [150] giorni dalla presentazione dell'istanza, prorogabile per una sola volta ad opera della Parte destinataria dell'istanza per un corrispondente periodo di tempo.

11. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia

all'art. 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ARTICOLO 9

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. L'anticipazione del prezzo contrattuale è disciplinata dall'art. 125 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. verrà corrisposta, per ciascun Contratto Applicativo, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'importo dell'anticipazione da corrispondere al Fornitore per ciascun Contratto Applicativo e nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 125 sopra citato, è pari al 20% (venti per cento) del valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti del Contratto Applicativo stesso.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o assicurativa d' importo pari all'anticipazione maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione e dei pagamenti.

La predetta garanzia, conforme allo schema adottato con D.M. n. 193/2022 opportunamente adeguato in ragione dell'erogazione su base annuale dell'anticipazione, deve essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 con le modalità disciplinate dal secondo periodo del citato comma 3. Resta fermo che, ove la garanzia fideiussoria non sia verificabile secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 3, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la stessa dovrà essere corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario. Dovrà, inoltre, essere indicato uno o più

indirizzi PEC dell'emittente dedicati agli accertamenti. In tal caso RFI si riserva di effettuare ogni verifica per accertarne la validità.

La garanzia deve coprire tutte le ipotesi in cui il Fornitore sia obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dell'anticipazione, in particolare, a titolo esemplificativo, quelle riportate nel successivo comma 3.

Qualora nel periodo di validità della garanzia la Banca o l'Intermediario Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante perdano i requisiti di solvibilità richiesti dalla normativa vigente, il Fornitore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta, alla sostituzione del garante.

Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

3. L'Appaltatore beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo quanto sopra l'Appaltatore beneficiario è altresì obbligato alla restituzione dell'anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato del Contratto, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.

4. Il recupero dell'anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20% sull'ammontare complessivo di ciascun pagamento e, per il recupero del residuo, sull'ultimo pagamento utile di ciascuna annualità.

Nell'ipotesi in cui nel pagamento dovuto all'Appaltatore siano ricomprese prestazioni eseguite da subappaltatori per le quali trovano applicazione le disposizioni in materia di pagamento diretto di cui al successivo art. 14:

a) le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal subcontraente saranno pagate senza alcuna ritenuta;

b) l'importo della ritenuta andrà comunque calcolato sull'ammontare complessivo di ciascun pagamento;

c) qualora l'importo del pagamento al netto delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal subcontraente beneficiario del pagamento diretto sia inferiore all'importo della ritenuta calcolato ai sensi della precedente lett. b), si procederà, per la parte di anticipazione non recuperata, applicando, nel primo pagamento utile, una corrispondente ritenuta aggiuntiva rispetto a quella normalmente prevista.

ARTICOLO 10

PAGAMENTI – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI

1. Il pagamento delle prestazioni rese dal Fornitore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Applicativo. Al presente Accordo si applicano le previsioni del D. Lgs. n. 231/2002, le cui disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, sulle eventuali difformi previsioni delle CGC richiamate nel precedente art. 3 comma 2.

2. Per ciascun Contratto Applicativo, ai fini della verifica delle prestazioni rese, entro 30 giorni successivi alla scadenza del mese cui le prestazioni si riferiscono, RFI provvederà a contabilizzare le prestazioni effettivamente rese dall'Appaltatore secondo quanto indicato nel precedente art. 7 (Corrispettivi).

3. Entro il termine indicato al precedente comma 2, RFI provvederà ad emettere ed inviare all'Appaltatore il documento contabile "Entrata Merci" con

l'indicazione degli importi da corrispondere. Ricevuto tale certificato, l'Appaltatore emetterà fattura, allegando alla medesima la relativa Entrata Merci.

3 bis. I pagamenti previsti sono di seguito descritti:

Per il Contratto Applicativo relativo alla fornitura dei Carri Pianali ad Assi, si prevedono i seguenti step di pagamento:

a) 10% dell'importo del Carro Pianale ad Assi alla consegna del Piano della Qualità (ISO 10005). Il pagamento seguirà alla sottoscrizione del *"Verbale di consegna del Piano della Qualità"*;

b) 10% dell'importo del Carro Pianale ad Assi all'avvenuto approvvigionamento a piè d'opera di tutto il materiale atto alla realizzazione dei Carri Pianali ad Assi. Il pagamento seguirà alla sottoscrizione del *"Verbale di fornitura a piè d'opera del materiale"*;

c) 60% dell'importo del Carro Pianale ad Assi alla fornitura del Carro Pianale ad Assi, nonché all'avvenuta Autorizzazione alla circolazione provvisoria o in alternativa, alla presentazione dell'istanza di iscrizione al RUMO propedeutica all'Autorizzazione alla circolazione. Il pagamento seguirà alla sottoscrizione del *"Verbale di constatazione della fornitura del Carro Pianale ad Assi"*;

d) 20% dell'importo del Carro Pianale ad Assi al collaudo con esito positivo e iscrizione al RUMO. Il pagamento seguirà all'ottenimento dell'Autorizzazione definitiva RUMO.

Qualora RFI dovesse ordinare l'ottenimento dell'AISM come veicolo rimorchiato la relativa VdT sarà corrisposta nella misura del 100% all'ottenimento dell'AISM del primo Carro Pianale ad Assi. Tale VdT compensa anche l'AISM come rimorchiato di tutti i mezzi d'opera che verranno ordinati

successivamente al primo Carro Pianale ad Assi.

Per i Contratti Applicativi relativi al servizio di manutenzione dei Carri Pianali ad Assi, ai fini della verifica delle prestazioni rese, entro 30 giorni successivi alla scadenza dell'anno cui le prestazioni si riferiscono, RFI provvederà a contabilizzare le prestazioni effettivamente rese dall'Appaltatore secondo quanto indicato nel precedente art. 7.

Le suddette milestone di pagamento saranno applicate in base al raggiungimento progressivo delle milestone di pagamento per singoli mezzi o per sotto multipli delle quantità ordinate e consegnate.

4. Nell'ipotesi in cui RFI non provveda all'emissione del certificato di "Entrata Merci" entro 10 giorni successivi al termine di cui al precedente comma 2, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute spetteranno all'Appaltatore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

5. Il pagamento del corrispettivo ha luogo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Qualora, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il suddetto termine, a partire da tale data e sino all'effettivo soddisfo, sulle somme dovute spetteranno all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla disciplina vigente, fermo restando quanto previsto dal art. 57.7 CGC.

Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.

In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto in relazione ai singoli Contratti Applicativi avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, previste nel successivo art. 28 *(Penalità)*, in cui l'Appaltatore è incorso.

6. L'Appaltatore prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai

precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al momento della formulazione della propria offerta.

L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al *Direttore dell'Esecuzione del Contratto* tutte le informazioni necessarie alla acquisizione da parte del Committente della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento delle prestazioni, dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica all'Accordo e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l'acquisizione della suddetta certificazione.

L'Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti.

Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle CGC, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.

7. Sulle fatture dovranno essere indicati, oltre al riferimento dell'Accordo e al CIG, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC, anche la ragione o denominazione sociale esatta dell'Appaltatore, il suo Codice fiscale o partita IVA, il numero e la data dell'"Entrata Merci", l'eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all'incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, e, in tal caso, l'indicazione del cessionario o del beneficiario, il Centro di Costo (ove previsto) e le modalità richieste per il pagamento.

Le fatture emesse, compilate in conformità alla normativa applicabile, dovranno

essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), riportando nel formato XML il Codice Destinatario "RYRNP0U" (si precisa che il penultimo carattere è uno zero), oltre all'alimentazione dei seguenti ulteriori campi:

• 1.1.3. valorizzato con "FPR12";

• 2.1.2.2. IdDocumento: valorizzato con il numero dell'Ordine di Acquisto comunicato dalla Stazione Appaltante;

• 2.2.1.16.1. TipoDato: valorizzato con "EM"

• 2.2.1.16.2. RiferimentoTesto: valorizzato con il codice fornito dal Committente.

Nel caso di fattura elettronica riferita a più Entrate Merci aggiungere nel campo Tipo Dato i valori da 1 a n in funzione del numero delle Entrate Merci (per esempio EM1, EM2, EM3 ecc.).

Tutte le fatture dovranno essere intestate a:

Ragione sociale della Società Cliente: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Sede legale: Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, C.A.P. 00161

Partita IVA: 01008081000 - Codice Fiscale: 01585570581

Il Fornitore prende atto che la gestione amministrativa del presente Accordo e dei relativi Contratti Applicativi avviene mediante l'utilizzo dell'apposito Portale Fornitori del Gruppo FS Italiane (di seguito: Portale Fornitori) accessibile dal link eprocurement.gruppofs.it

Il Portale Fornitori costituirà lo strumento prioritario di comunicazione delle seguenti informazioni:

• Dettaglio dei pagamenti effettuati: sono pubblicate sul Portale le Disposizioni di Pagamento con il dettaglio delle somme pagate;

- Estratto conto: è pubblicato sul Portale il dettaglio della posizione amministrativa dell'Appaltatore verso RFI;
- Visualizzazione Ordine di Acquisto ed Entrata Merci: sono pubblicati i documenti di Ordine di Acquisto ed Entrata Merci, al fine di consentirne la relativa fatturazione;
- Reportistica Factor: in caso di crediti oggetto di cessione, il cessionario, previa iscrizione al medesimo Portale, può visualizzare le informazioni relative allo stato della cessione di credito e dei relativi pagamenti.

Per poter accedere al Portale Fornitore, il Fornitore dovrà provvedere, qualora non già effettuata, alla relativa iscrizione, seguendo le istruzioni in esso presenti.

8. Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione al presente Accordo, è indicato in epigrafe.

9. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, l'Appaltatore deve comunicare a RFI, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro e non oltre i termini previsti dal medesimo art. 3, mediante la sottoscrizione della Dich. Coordinate Bancarie, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i, nonché a provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 3 comma 7 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

In mancanza di comunicazione - fermi restando le sanzioni e/o i rimedi previsti dalla legge e/o dal contratto e relativi allegati – RFI procederà, stante la gravità dell'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

È obbligo dell'Appaltatore comunicare per iscritto a RFI ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta Dichiarazione.

I pagamenti saranno, pertanto, effettuati da RFI, a mezzo bonifico bancario, sul

predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza con salvezza di RFI da ogni responsabilità conseguente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il CUP.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a RFI ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 29 del presente Accordo, in ragione di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, RFI verificherà che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Accordo sottoscritti dall'Appaltatore, che ne assume espressamente l'impegno, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola del seguente tenore:

"L'impresa ----------, in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell'impresa (…) nell'ambito del Contratto sottoscritto con ----------, identificato con il CIG n. ----------. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche. L'impresa-----

----------, in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell'impresa ----------

----------, si impegna a dare immediata comunicazione a ----------della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa----------, in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell'impresa------

----------, si impegna a inviare copia del presente Accordo a----------

".

10. Resta espressamente convenuto che per il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente Accordo è fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59 e 60 CGC.

11. Le disposizioni in materia di DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, di cui ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.

11bis. Per ciascun Contratto Applicativo, potranno trovare applicazione le previsioni di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 241/1997 e s.m.i., ove ne ricorrano tutti i presupposti. In tale ipotesi (i) l'Appaltatore sarà quindi tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti previsti a suo carico dalla norma sopra citata e (ii) RFI provvederà, ai sensi dello stesso art. 17 bis, alle verifiche poste a carico del committente, con le conseguenze previste dalla legge.

12. In materia di recupero crediti e compensazioni si applica la disciplina prevista dalle CGC.

ARTICOLO 11

CESSIONE DEI CREDITI

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, ai fini dell'opponibilità a RFI, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata e devono essere notificate a RFI stessa. Si applica quanto previsto dalla CGC.

RFI può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto, ivi comprese le eccezioni di compensazione derivanti dai pagamenti diretti effettuati da RFI nei confronti dei subappaltatori /subcontraenti e dipendenti, nei casi previsti dalla disciplina vigente.

ARTICOLO 12

CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Accordo ed ai Contratti Applicativi, l'Appaltatore:

i) ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed in conformità alle relative disposizioni, ha costituito la garanzia a mezzo di ……. n. …….. emessa il…… rilasciata da ……in data ……..……, fino alla concorrenza di €……/.. (euro……..), ed acquisita agli atti di RFI (di seguito "Garanzia Accordo Quadro");

ii) in adempimento di quanto prescritto dal medesimo art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a pena di decadenza dell'affidamento, prima della sottoscrizione di ciascun Contratto Applicativo, si obbliga a costituire, entro i termini comunicati da RFI, una garanzia definitiva pari a 10% del valore del singolo Contratto Applicativo (di seguito "Garanzia Contratti Applicativi") in una delle forme previste dall'art. 117, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.). La fideiussione, conforme allo schema di cui al D.M. 193/2022, ove non sia verificabile ai sensi dell'art. 106, comma 3 secondo periodo del D.lgs. cit., dovrà essere corredata da autentica notarile attestante

poteri e qualità del firmatario e dovrà essere indicato dall'appaltatore uno o più indirizzi PEC dell'emittente dedicati agli accertamenti.

L'importo della Garanzia Contratti Applicativi sarà soggetto a riduzioni nei limiti di cui all'art. 106 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e in presenza delle condizioni ivi previste, da comprovare a cura dell'Appaltatore prima della stipula del Contratto Applicativo nelle tempistiche che saranno indicate nella apposita comunicazione di RFI, ferma restando l'applicazione di eventuali aumenti ai sensi dell'art. 117 comma 2 del D.lgs. cit..

2. La Garanzia Contratti Applicativi costituita sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione di ciascun Contratto Applicativo, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare di RFI, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei documenti di "entrata merci" previsti dalle CGC, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo è svincolato a partire dalla data di emissione **del certificato di verifica di conformità** o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato, sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti, né sussistano inadempienze dell'Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori. Ove la Garanzia Contratti Applicativi sia costituita sotto forma di cauzione, le modalità di svincolo, comunque coerenti con quanto previsto al precedente periodo, saranno disciplinate nel singolo Contratto Applicativo.

La Garanzia Accordo Quadro è progressivamente svincolata in occasione dello

svincolo dell'ammontare residuo di cui sopra e in misura pari al rapporto tra il valore dei Contratti Applicativi eseguiti e il valore dell'Accordo Quadro.

Nel caso in cui sia prevista l'emissione di un certificato di verifica di conformità dell'Accordo Quadro, ai sensi del successivo art. 26.4, RFI tratterrà il 20% del valore della Garanzia Accordo Quadro fino alla data di emissione del **certificato di verifica di conformità** dell'Accordo o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto dell'ultimo Contratto Applicativo emesso, sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti, né sussistano inadempienze dell'Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.

3. L'Appaltatore dovrà comunicare a RFI ogni svincolo progressivo delle garanzie ottenuto dall'istituto garante, completo dell'indicazione dell'importo residuo.

Qualora nel periodo di validità delle garanzie la Banca o l'Intermediario Finanziario o la Compagnia d'Assicurazione garante perdano i requisiti di solvibilità richiesti dalla normativa vigente, l'Appaltatore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta, alla sostituzione del garante.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, nel caso in cui si tratti della Garanzia Accordo Quadro, o il singolo Contratto Applicativo, nel caso in cui si tratti della Garanzia Contratto Applicativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

4. In caso di incremento dell'importo dell'Accordo Quadro o del singolo Contratto Applicativo, l'Appaltatore è tenuto a integrare proporzionalmente

l'importo della garanzia rilasciata ai sensi del precedente comma 1 nei tempi e secondo le istruzioni fornite da RFI. In difetto, RFI potrà avvalersi della facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza del maggior importo richiesto.

ARTICOLO 12 bis

POLIZZA ASSICURATIVA

RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTO

1. Per ciascuno dei Contratti Applicativi affidati sulla base del presente Accordo, entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione del Contratto Applicativo stesso, il Fornitore dovrà presentare idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile Prodotto, all'uopo stipulata ovvero già in suo possesso, che dovrà essere efficace per tutta la durata del Contratto Applicativo, delle eventuali proroghe e del periodo di garanzia di cui all'art. 13 del presente Accordo, come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 50.5 delle CGC, con un massimale non inferiore a € 50.000.000,00 per sinistro per anno.

2. La polizza dovrà in ogni caso contenere l'obbligo di tenere indenne RFI da quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per difetti di fabbricazione (compresa l'ideazione e la progettazione), di commercializzazione e di confezionamento relativi ai prodotti forniti in esecuzione del Contratto Applicativo.

3. Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nel presente Accordo, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

a) l'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento

che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dell'omesso o ritardato pagamento, onde consentire al Committente di subentrare al Fornitore nel pagamento del premio;

b) una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia Responsabilità Civile Prodotto, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;

c) la rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

d) l'obbligo per la compagnia di risarcire a RFI i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;

e) la competenza territoriale, per le controversie in cui è parte RFI, del Foro di Roma.

In difetto di presentazione della polizza avente i requisiti di cui sopra, RFI si avvarrà della facoltà di risolvere l'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

4. In relazione a detta polizza, inoltre, il Fornitore sarà tenuto a dare a RFI dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:

a)copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto ex art. 119 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. relative alle Forniture descritte nell'elenco allegato all'offerta (già in possesso della Compagnia);

b)notizie circa interruzioni e sospensioni delle prestazioni superiori a 15 giorni.

La polizza emessa e firmata digitalmente deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8 ter comma 1 D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 conv. con mod. dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12 o, su registri elettronici qualificati ai sensi del Reg. (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La polizza non verificabile secondo le modalità ivi previste deve essere corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario. Dovrà, inoltre, essere indicato uno o più indirizzi PEC dell'emittente dedicati agli accertamenti. In tal caso RFI si riserva di effettuare ogni verifica per accertarne la validità.

ARTICOLO 12 ter

RESPONSABILITÀ PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 19 CGC, RFI non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, o alle loro cose, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto o per qualsiasi altra causa anche estranea a RFI.

2. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose di RFI o di terzi (cose o persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo, senza che eventuali clausole o accordi

previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilità, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne RFI da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa da terzi.

3. Allorché si verifichi, comunque in connessione con l'esecuzione dei Servizi, un danno all'esercizio o al traffico ferroviario, l'Appaltatore assume ogni responsabilità qualora risulti non aver adottato ogni provvedimento, prescritto dal presente Contratto, suoi allegati e dai regolamenti di esercizio, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, inteso ad impedire l'evento, o ad evitare il danno e non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.

4. A copertura dei suddetti rischi, l'Appaltatore è tenuto a stipulare l'Appaltatore è tenuto a stipulare idonea copertura assicurativa RCT, consegnandone copia a RFI almeno 30 giorni prima dell'inizio delle prestazioni del singolo Contratto Applicativo al fine di consentirne la formale accettazione.

5. La Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata ex novo in favore di RFI, essendo sufficiente che l'Appaltatore trasmetta una propria polizza a copertura RCT con massimali non inferiori ad € 50.000.000,00 (euro cinquanta milioni/00) per sinistro e anno nell'esecuzione dei Servizi, fermo restando quanto di seguito previsto anche relativamente alle formalità di emissione.

Resta fermo che RFI si riserva il diritto di chiedere, in occasione della sottoscrizione dei singoli Contratti Applicativi, l'adeguamento del massimale di cui al precedente capoverso, in ragione delle caratteristiche delle prestazioni affidate. Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nel presente Contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

a)l'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dell'omesso o ritardato pagamento, onde consentire a RFI di subentrare all'Appaltatore nel pagamento del premio;

b)la rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

c)l'obbligo per la Compagnia di risarcire a RFI i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;

d)l'obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell'emissione del certificato di verifica di conformità, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei Servizi, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato;

e)la competenza territoriale, per le controversie in cui è parte RFI, del Foro di Roma;

f)una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa.

In difetto di presentazione della polizza, RFI si avvarrà della facoltà di risolvere il presente Accordo ovvero lo specifico Contratto Applicativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

L'Appaltatore sarà tenuto a dare a RFI dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:

a)copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto ex art. 119 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., relative ai Servizi descritti nell'elenco allegato all'offerta (già in possesso della Compagnia);

b)notizie circa interruzioni e sospensioni delle prestazioni superiori a 15 giorni.

La polizza emessa e firmata digitalmente deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8 ter comma 1 D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 conv. con mod. dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12 o, su registri elettronici qualificati ai sensi del Reg. (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La polizza non verificabile secondo le modalità ivi previste deve essere corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario. Dovrà, inoltre, essere indicato uno o più indirizzi PEC dell'emittente dedicati agli accertamenti. In tal caso RFI si riserva di effettuare ogni verifica per accertarne la validità.

ARTICOLO 13

GARANZIE

1. La Garanzia per vizi, di cui all'art. 50 CGC, ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna di ciascun veicolo.

2. L'Appaltatore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale per la durata di 24 mesi dalla data di consegna di ciascun veicolo.

ARTICOLO 13-bis

RISPETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE

1. L'Appaltatore dichiara di, e si obbliga a, operare nel rispetto (i) delle misure restrittive vigenti, adottate, promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito; (ii) di ogni altra misura restrittiva di natura commerciale promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. da UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal Bureau of Industry and Security degli USA che vieti, limiti o sottoponga a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali (ad es. misure di export control); nonché (iii) delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili.

2. L'Appaltatore dichiara di, e si obbliga a, non porre in essere alcuna attività e a non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare, per RFI la violazione delle normative di cui al paragrafo precedente o l'imposizione di qualsivoglia misura restrittiva in base alle stesse, inclusa, a titolo esemplificativo, la fattispecie di cui all'art. 5 duodecies di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i., anche attraverso l'inserimento, ove opportuno, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con cui ciascuno di essi assume i medesimi obblighi di cui ai punti precedenti.

3. In riferimento a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a comunicare ad RFI qualsiasi variazione successiva in merito alle dichiarazioni rese.

4. Le Parti dichiarano e riconoscono che il presente articolo si applica nella misura in cui non comporti la violazione del Regolamento (CE) 2271/96 o analoga normativa c.d. "anti-boycott" applicabile.

5. Nel caso di violazione da parte dell'Appaltatore delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti punti del presente articolo, RFI si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Limiti e condizioni del subappalto

Il subappalto non è ammesso per la fornitura dei Carri Pianali ad Assi.

Per i servizi previsti dal presente Accordo Quadro, il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge, fermo restando quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore.

Qualora si intenda subappaltare il servizio di FMS (Full Maintenance Service), il Subappaltatore dovrà essere iscritto al Sistema di Qualificazione di RFI SQ012 OMM-B.

Resta inteso che le previsioni contenute nel presente articolo e nel presente Accordo con riferimento al subappalto valgono anche per i contratti assimilati al subappalto ai sensi di legge e si applicano anche al subappalto affidato da un subappaltatore (c.d. subappalto ulteriore).

In conformità a quanto previsto dagli atti di gara e indicato dall'Appaltatore all'atto dell'offerta:

a) saranno subappaltabili le seguenti prestazioni: ……..;

L'Appaltatore assume l'obbligo di stipulare i contratti di subappalto in misura

non inferiore al 20%[4] delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite art. 1 comma 1 lett. o) dell'Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni del *Direttore dell'Esecuzione del Contratto* di cui all'art. 5, dimostrazione delle prestazioni effettivamente eseguite dal subappaltatore. Tale obbligo troverà applicazione sia con riferimento al presente Accordo, sia con riferimento a ciascun Contratto Applicativo.

2. Procedure di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere corredata da copia del contratto di subappalto (schema di contratto non ancora sottoscritto dalle Parti nel testo definitivo e non più modificabile o, in alternativa, contratto perfezionato tra le Parti sospensivamente condizionato al rilascio dell'autorizzazione) contenente, in caso di prestazioni di cui all'art. 1 comma 3 dell'All. n. II.2 *bis* al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., apposita clausola di revisione dei prezzi, definita in coerenza con quanto previsto dall'art. 119 comma 2 *bis* del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La richiesta di autorizzazione dovrà, inoltre, necessariamente contenere quanto segue:

a) Indicazione della natura del subappalto richiesto, completa dell'indicazione del CIG, del CUP, del valore del subappalto, della % sull'importo contrattuale e della percentuale di incidenza della manodopera;

b) Indicazione delle attività oggetto del subappalto;

[4] Salvo che l'Appaltatore abbia indicato in sede di offerta una diversa soglia di affidamento alle piccole e medie imprese.

c) Indicazione delle categorie di prestazioni oggetto del subappalto e dell'iscrizione al Sistema di Qualificazione SQ012 di RFI in corso di validità;

d) Importo delle prestazioni oggetto di subappalto, con indicazione degli oneri della sicurezza;

e) Nominativo dell'impresa subappaltatrice (comprensivo di indirizzo CF e partita IVA);

f) Termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni;

g) Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa come definite dall' art 1, co. 1, lett. o), All. I.1, D.Lgs. n. 36/2023;

h) Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subappaltatore;

i) Dichiarazione circa il rispetto, nel subappalto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e <se del caso> del Protocollo di Legalità;

j) Dichiarazione circa il rispetto, nel subappalto, degli obblighi di tracciabilità e di monitoraggio finanziario;

k) Dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023, con indicazione dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali per la consultazione del fascicolo FVOE;

l) Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 del D.Lgs. n. 36/2023 dei

requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;

m) Dichiarazione con cui l'Appaltatore attesta l'applicazione degli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto nonché l'avvenuta applicazione al subappalto di prezzi congrui, la corresponsione degli oneri della sicurezza e della manodopera senza alcun ribasso;

n) Dichiarazione del subappaltatore che attesti il riconoscimento ai lavoratori di un trattamento economico-normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore;

o) Dichiarazione del subappaltatore attestante il CCNL applicato ai propri dipendenti e, nel caso di applicazione di un CCNL differente da quello utilizzato dal contraente principale ovvero da quello eventualmente indicato da RFI ai sensi dell'art. 11 comma 2 *bis* D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., giustificazione/motivazione in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 119 comma 12 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

p) Dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo (in caso di RTI la dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i componenti);

q) Dichiarazione contenente i nominativi dei familiari conviventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011, completa, per ciascuno, dei dati anagrafici, nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale;

r) Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria;

s) Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, completa: i) dei dati anagrafici di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011; ii) degli elementi suppletivi richiesti dal Protocollo/i di legalità\intesa ove applicabile\i; iii) nel caso di impresa con sede in uno stato straniero, certificato di iscrizione ad analogo Albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza, ai fini di effettuare gli accertamenti di cui all'art. 85, comma 2 ter del D.lgs. n. 159/2011. Resta fermo che il certificato dovrà essere in lingua italiana oppure in lingua originale corredato da traduzione giurata in lingua italiana o in alternativa in lingua originale corredato da traduzione che rechi idonea garanzia in ordine alla corrispondenza e veridicità del suo contenuto. Qualora l'impresa straniera possegga una sede secondaria in Italia, dovrà anche presentare la dichiarazione sostitutiva della Camera di Commercio relativa alla suddetta sede;

t) P.m.;

u) (se del caso) Dichiarazione del subappaltatore di adesione al Protocollo di Legalità, di cui all'art. 14 bis del presente Accordo, riportante in allegato il Protocollo sottoscritto per accettazione dallo stesso subappaltatore;

v) P.m.;

w) P.m.;

x) Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore attestante il possesso

delle autorizzazioni/iscrizioni/licenze/requisiti e quant'altro prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione delle attività affidate.

Nel contratto di subappalto l'Appaltatore dovrà imporre l'osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Accordo, dal Contratto Applicativo, dalle CGC e dalla normativa vigente, nonché impegnarsi a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera senza alcun ribasso. Nel contratto di subappalto dovrà, altresì, essere previsto l'obbligo, in capo al subappaltatore, di inserire analoga previsione nell'eventuale subappalto ulteriore.

Resta inteso che RFI, ai fini del rilascio della autorizzazione al subappalto, potrà richiedere all'Appaltatore dichiarazioni e/o documenti aggiuntivi, se prescritto dalla normativa vigente e/o da eventuali accordi con le organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda i subcontratti, l'Appaltatore dovrà trasmettere, prima dell'inizio della prestazione, la comunicazione di affidamento del subcontratto, la copia del subcontratto stesso contenente apposita clausola di revisione dei prezzi in caso di prestazioni di cui all'art. 1 comma 3 dell'All. n. II.2-bis al D. lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e le dichiarazioni/documentazione di seguito indicati:

1. Indicazione della natura del subcontratto richiesto;
2. Indicazione delle attività oggetto del subcontratto;
3. Indicazione delle categorie delle prestazioni oggetto del subcontratto;
4. Importo delle prestazioni oggetto di subcontratto;
5. Nominativo dell'impresa subcontraente;
6. Termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni;
7. Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subcontraente quale microimpresa o piccola impresa *ex* art 1, co. 1, lett. o), All. I.1, D.Lgs. n.

36/2023;

8. Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;
9. Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e <se del caso> del Protocollo di legalità;
10. Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilità e di monitoraggio finanziario;
11. P.m.;
12. Dichiarazione sostitutiva del subcontraente attestante il possesso delle autorizzazioni/iscrizioni/licenze/requisiti e quant'altro prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione delle attività affidate.

La richiesta di autorizzazione al subappalto e la comunicazione relativa all'affidamento del subcontratto, complete della documentazione sopraindicata, dovranno essere indirizzate alla struttura Servizi per i Rotabili e per la Diagnostica Ingegneria e inviate via PEC al seguente indirizzo: rfi-dpr-srd.si@pec.rfi.it. Nei casi in cui il subappaltatore sia costituito in forma plurisoggettiva (ad esempio Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ecc.), le autodichiarazioni e la documentazione di cui sopra dovranno essere prodotte da ogni singola impresa.

La richiesta di autorizzazione al subappalto presentata da un subappaltatore (c.d. "subappalto ulteriore") è sottoscritta anche dall'Appaltatore ed è indirizzata alla struttura Servizi per i Rotabili e per la Diagnostica Ingegneria e inviate via PEC all'indirizzo di cui sopra.

L'Appaltatore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora

l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore.

L'Appaltatore prende atto che i termini di rilascio della autorizzazione al subappalto previsti dalla legge decorrono dalla data di ricezione della richiesta da parte del RFI.

In ogni caso, l'inizio delle prestazioni subappaltate non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'avvenuto deposito del contratto presso RFI.

Ferme restando le conseguenze sulla validità ed efficacia del contratto di subappalto e le sanzioni previste dal diritto penale e, se del caso, dal Protocollo di legalità, l'esecuzione del subappalto in difetto di autorizzazione, per originaria carenza o sopravvenuta revoca ai sensi di legge, costituisce, ad ogni effetto di legge e di contratto, grave inadempimento contrattuale imputabile all'Appaltatore.

L'Appaltatore è obbligato a sostituire i subappaltatori e i subcontraenti (rinnovando la procedura di autorizzazione o di comunicazione sopraindicata) relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stato accertato il difetto dei requisiti generali e/o speciali richiesti e/o la carenza di autorizzazioni/iscrizioni/licenze e quant'altro prescritto dalla normativa vigente, dalle disposizioni di gara, dalle successive disposizioni contrattuali per l'esecuzione delle attività affidate.

L'inadempimento agli obblighi di sostituzione di cui sopra costituisce causa di risoluzione.

3. Condizioni essenziali per l'esecuzione del Subappalto

Ferme restando le dichiarazioni in proposito rilasciate al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore assume nei confronti del RFI

l'obbligo di garantire che alle imprese subappaltatrici, comprese le affidatarie di subappalto ulteriore, vengano applicati prezzi congrui e corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera in conformità alle previsioni del CCNL applicabile, senza alcun ribasso.

Il Committente, sentito il *Direttore dell'Esecuzione del Contratto*, verifica in corso di esecuzione l'effettivo adempimento dell'obbligo di cui al precedente capoverso da parte dell'Appaltatore, che a tal fine è tenuto a prestare la massima collaborazione e a fornire con cadenza semestrale apposita certificazione, rilasciata da un consulente del lavoro, attestante la regolarità del trattamento retributivo applicato ai dipendenti impiegati, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta per la verifica a campione della certificazione.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, il DURC relativo all'Appaltatore e a tutte le imprese subappaltatrici verrà acquisito d'ufficio.

L'Appaltatore è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore (nonché il subappaltatore che a sua volta subappalta ulteriormente), all'interno delle fatture relative ai pagamenti ai subappaltatori, è tenuto ad indicare in modo specifico l'eventuale somma corrisposta per oneri della sicurezza.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente paragrafo, RFI, laddove l'Appaltatore non ponga in essere le necessarie azioni correttive entro un termine appositamente assegnato, avrà facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto, fatto salvo l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire

il danno conseguente al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni ed ogni altro danno patito dal RFI.

4. Altri obblighi a carico dell'Appaltatore in caso di subappalto

L'Appaltatore terrà RFI manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del RFI in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

5. Pagamenti diretti in favore del subappaltatore

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste normativamente per il pagamento diretto del subappaltatore e/o dei subcontraenti da parte del RFI, l'Appaltatore è obbligato a comunicare, pena la sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni eseguite da questi ultimi, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Resta fermo che RFI corrisponderà, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate ai subappaltatori.

Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dall'Appaltatore al subappaltatore, al cottimista, al subcontraente, RFI ha facoltà di richiedere all'Appaltatore la trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 giorni, di copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia in tutto o in parte carente, RFI provvede al pagamento diretto in favore del soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore motivi il mancato

pagamento nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o del subcontraente, con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, RFI sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal *Direttore dell'Esecuzione del Contratto.*

Ai fini della tracciabilità finanziaria e di monitoraggio finanziario, l'Appaltatore trasmetterà unitamente alla richiesta di autorizzazione apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di RFI da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell'Appaltatore trasmettere ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore.

6. Verifiche antimafia

Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri RFI, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti dell'Appaltatore, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula del sub-contratto, le dichiarazioni di cui alle lettere k), p), q), r) e s) dell'elenco di cui al precedente paragrafo 2.

La documentazione di cui al precedente periodo, a seconda dei casi riferita al

subcontraente dell'Appaltatore o al subcontraente del suo subappaltatore, dovrà essere trasmessa dall'Appaltatore anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attività imprenditoriali di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. n. 190/2012.

Le verifiche antimafia sono effettuate con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia interdittive ovvero contenenti elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia.

È obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente ogni variazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere alle RFI la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

I medesimi obblighi di cui sopra trovano applicazione anche in relazione all'intervenuto cambiamento di sede dell'impresa, ai sensi dell'art. 86, comma 3 *bis* del D.Lgs. n. 159/2011.

ARTICOLO 14 bis

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/INTESA

1. Al presente Accordo verranno altresì applicate le ulteriori condizioni stabilite al riguardo dal Protocollo di Intesa/Legalità relativo all'area oggetto della prestazione del presente Accordo:

<in fase di stipula saranno indicati solo i Protocolli territorialmente applicabili>

ANCONA

- Protocollo di intesa tra le Prefetture della Regione Umbria, RFI, Trenitalia e Confindustria Perugia e Terni del 22/11/2012;
- Protocollo di intesa tra Prefettura dell'Aquila, RFI, Trenitalia e Confindustria l'Aquila del 19/10/2012;

CAGLIARI

- Protocollo di intesa tra le Prefetture della Regione Sardegna, RFI, Trenitalia e Confindustria del 31/08/2012;

NAPOLI

- Protocollo di Legalità tra Prefettura Napoli, Regione Campania, Provincia di Napoli, Camera di Commercio di Napoli e RFI del 21/12/2007

ROMA

- Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Rieti, RFI, Trenitalia, Unindustria e Confindustria del 12/12/2012

BARI

- Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Bari, RFI e l'Associazione Industriale di Bari del 19/07/2012;
- Protocollo di Legalità tra la Prefettura di Brindisi, RFI e Confindustria Brindisi del 02/08/2012;
- Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Lecce, RFI, e l'Associazione Industriali di Lecce del 01/08/2012;

GENOVA

- Protocollo d'Intesa tra le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, RFI, Trenitalia e Confindustria Liguria del 18/12/2012;

PALERMO

- Protocollo di Intesa tra le Prefetture di Enna, RFI e Confindustria Sicilia del 13/11/2012;
- Protocollo di Intesa tra le Prefetture di Palermo, RFI e Confindustria Sicilia del 01/08/2012;
- Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Interno, Ferrovie dello Stato Italiane SpA e Confindustria del 10/11/2011;

UDINE

- Protocollo d'Intesa tra Prefettura di Udine, RFI e Confindustria Udine del 14/12/2012.

Conseguentemente l'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo sono tenuti ad osservare tutto quanto prescritto nel citato Protocollo di Intesa/Legalità relativo all'area oggetto della prestazione del presente Accordo.

ARTICOLO 14 ter

AVVALIMENTO

1. RFI eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il *Responsabile dell'Esecuzione del Contratto* accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto Applicativo sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 36/2023 e quelle inerenti all'esecuzione della prestazione.

2. L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di RFI in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo.

3. L'Accordo Quadro e i relativi Contratti Applicativi sono in ogni caso eseguiti dall'Appaltatore, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 15

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

ARTICOLO 16

CLAUSOLA DI INTEGRITA'

1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS ("Codice Etico"), nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS ("Policy Anti-Corruption"), nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ("Modello 231") e negli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS ("Programma di Compliance Antitrust").

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce di aver preso visione (i) del Codice Etico (ii) della Policy Anti-Corruption; (iii) del Modello 231 e (iv) degli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust, e di aver ben compresi i principi, i contenuti e le finalità dei sopra citati documenti, pubblicati sul sito web istituzionale di RFI e/o di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. che possono essere scaricati e stampati e di cui l'Appaltatore potrà chiedere in ogni momento copia cartacea.

3. L'Appaltatore si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nei documenti di cui al precedente comma sia nello svolgimento della propria attività sia nella gestione dei rapporti con terzi, assicurando che questi ultimi si informino a principi equivalenti a quelli adottati da RFI.

4. L'Appaltatore prende atto che le segnalazioni di informazioni sulle violazioni, aventi ad oggetto fatti riferibili a persone del Gruppo FS o a terzi che intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Gruppo FS, che possono integrare:

- violazioni del Modello 231 e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anti-Corruption e del Modello di Gestione

Anti-Corruption, e/o del Codice Etico, e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, al Gruppo FS;

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 richiamate dal D.Lgs. 24/2003 s.m.i.;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea;

possono essere effettuate tramite i canali disponibili sul sito web istituzionale.

5. La violazione da parte dell'Appaltatore di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS e/o nel Modello 231 di RFI e/o nel Programma di Compliance Antitrust, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

ARTICOLO 16 bis

CONFLITTO DI INTERESSI

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi ostativo all'esecuzione del contratto stesso.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al *Responsabile dell'Esecuzione del Contratto* delle eventuali impreviste situazioni di conflitto di interesse che dovessero insorgere nelle more dell'esecuzione, nonché ad attenersi alle indicazioni fornite, in tal caso, dal RFI.

2. Costituisce causa di risoluzione dell'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la riscontrata non conformità al vero della dichiarazione di

insussistenza del conflitto di interessi, ovvero la violazione, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo di comunicazione di cui al comma precedente. Resta fermo il diritto di RFI al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.

ARTICOLO 17

SICUREZZA INFORMATICA

1. L'Appaltatore garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l'oggetto dell'Accordo.

A tal fine, si obbliga a:

a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:

1. Nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici.
2. Rispettare la normativa vigente in materia di cybersecurity (eg. NIS2 e decreti attuativi, legge 90/2024, disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ecc..), nonché qualsiasi altra normativa pertinente, adeguando le proprie metodologie operative e procedure alle raccomandazioni di standard internazionali riconosciuti nel settore della sicurezza delle informazioni, per l'intera durata dell'Accordo e per tutti le Società/attori coinvolti nello stesso;
3. Dotare tutti i dispositivi che lo consentono di software di protezione (antivirus, antimalware, ecc..) regolarmente aggiornati.
4. Adottare password diverse per ogni account, della complessità adeguata

e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi di accesso, anche mediante l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori).

5. Dotare il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici di utenze personali non condivise con altri, proteggendo opportunamente l'accesso e disattivando vecchi account non più utilizzati.
6. Garantire la formazione e la sensibilizzazione del personale sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es: riconoscere allegati ed email, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo ecc.).
7. Garantire la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi da parte di personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi.
8. Ricorrere a protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL) in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete.
9. Eseguire periodicamente backup delle informazioni e dei dati, conservando i backup in modo sicuro e verificandoli periodicamente, nonché rendendo tempestivamente disponibili i dati, ove richiesti.
10. Proteggere le reti e i sistemi da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es. Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione).
11. Aggiornare tutti i software in uso (inclusi i firmware) all'ultima versione consigliata dal produttore.

b)segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 0644106577, o scrivendo all'indirizzo mail cyberincident@rfi.it.

c)effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico.

d)consentire l'accesso del personale incaricato dal RFI per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

2. In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, RFI avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

ARTICOLO 17 bis

CLAUSOLA SOCIALE

Poiché in virtù dell'oggetto dell'Accordo **non** sono individuabili né Appaltatori né subappaltatori "uscenti", e poiché pertanto non è possibile alcun cambio appalto o passaggio di lavoratori all'impresa subentrante ai sensi del CCNL *Metalmeccanico Industria*, l'obbligo di cui all'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 non trova applicazione al presente Accordo.

ARTICOLO 17 TER

PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA

1. Con riferimento alla sola componente servizi di natura non intellettuale,

l'Appaltatore è tenuto, in fase di esecuzione dei singoli Contratti Applicativi , al rispetto delle misure indicate in sede di gara, volte a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, e precisamente quelle indicate ai successivi articoli 17ter.1 e 17ter.2.

ARTICOLO 17ter.1.

RELAZIONE DI GENERE E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INCLUSIONE LAVORATIVA

1. Al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa vigente, l'Appaltatore, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del presente Accordo, è tenuto a consegnare a RFI la documentazione di cui all'art. 1 commi 2 e 3 dell'Allegato II.3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ARTICOLO 17ter.2.

ASSUNZIONI GIOVANILI/FEMMINILE

1. Ai sensi dell'articolo art.1 co. 4 dell'All II.3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Appaltatore si impegna ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

ARTICOLO 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare, con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Contratto, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Il predetto obbligo di informativa verso le Terze Parti viene assolto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale www.rfi.it e dal Contraente mediante …… [chiedere al Contraente di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati].

Qualora, ai fini dello svolgimento del contratto, si rendesse indispensabile trattare dati personali, ulteriori rispetto quelli dei reciproci legali rappresentanti e/o delle persone di contatto e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima, le Parti valuteranno le modalità più opportune di trattamento (ove del caso, mediante la preventiva sottoscrizione di appositi Accordi di Data Protection).

ARTICOLO 18 bis

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a limitare la divulgazione delle informazioni ricevute dal RFI in pendenza del presente Accordo unicamente ai propri amministratori, soci, dipendenti, consulenti e/o collaboratori, fornitori nonché ai propri

eventuali subappaltatori/subcontraenti ed ai dipendenti, consulenti e/o collaboratori di questi ultimi, nella misura in cui sia strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto stesso.

L'Appaltatore, pertanto, rimane responsabile del rispetto di tale obbligo da parte dei propri amministratori, soci, dipendenti, consulenti e/o collaboratori, fornitori nonché dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

2. L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di riservatezza di cui sopra costituisce causa di risoluzione di diritto dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza pregiudizio del diritto del RFI a domandare il risarcimento dei danni

ARTICOLO 19

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. p.m.

2. p.m.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 delle CGC, richiamate all'art. 3 del presente Accordo, l'Appaltatore dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Accordo. L'Appaltatore presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

4. Pertanto l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata RFI da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Accordo o comunque da queste ultime derivanti.

ARTICOLO 20

CESSIONE DEL CONTRATTO

DA PARTE DI RFI

1. RFI si riserva la facoltà di cedere in tutto o in parte il presente Accordo, nonché ogni singolo Contratto Applicativo, ad una qualsiasi Società appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

2. La cessione del Contratto ai sensi del precedente comma, alla quale l'Appaltatore presta sin d'ora la propria incondizionata accettazione, avrà efficacia dalla data di notifica all'Appaltatore che verrà effettuata con raccomandata A/R e/o posta certificata.

ARTICOLO 21

MODIFICA ASSETTI PROPRIETARI

VARIAZIONI ORGANI DEL FORNITORE

1. Ferma restando l'incedibilità del presente Accordo, per le operazioni di cessione, affitto d'azienda o di ramo d'azienda, per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore troverà applicazione quanto previsto all'art. 27 del presente Accordo e all'art. 15.3 CGC e dalla vigente normativa di settore e antimafia.

ARTICOLO 22

AUTORIZZAZIONI

1. L'Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità e a pena di risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., del presente Accordo e del risarcimento dei danni, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della Fornitura, secondo le norme, le leggi ed i regolamenti vigenti. Grava, inoltre, sull'Appaltatore l'obbligo di ottemperare a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali.

2. L'Appaltatore darà immediata comunicazione a RFI di ogni eventuale cancellazione, sospensione, atti di revoca o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, della Fornitura, anche per cause ad esso non imputabili.

3. In tal caso, RFI avrà la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il presente Accordo, in tutto o in parte, in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 22 bis

CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO

1. RFI, durante l'esecuzione del presente Accordo ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore, per giustificati motivi, l'allontanamento e l'eventuale sostituzione di uno o più lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, anche in caso di ricorso al subappalto.

2. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono giustificati motivi:

a) L'avvenuta conoscenza (tramite mezzi quali, per esempio, articoli di stampa, sentenze, verbali di arresto, reclami circostanziati da parte della

clientela, segnalazioni) di sentenza di condanna, sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ovvero procedimenti penali in corso relativi a reati nei quali Società del Gruppo FS Italiane siano persona offesa/ danneggiata dal reato o comunque relativi a reati di grave entità, quali, ad esempio, reati di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis e seguenti c.p., spaccio di droga, rapina, sequestro di persona, estorsione, furto, truffa, appropriazione indebita, concussione, corruzione, ricettazione, associazione a delinquere.

b) Fatti o condotte riconducibili al lavoratore che generino situazioni di incompatibilità con la mansione svolta ovvero situazioni di incompatibilità ambientale.

c) Fatti o condotte rilevanti che possano ledere l'immagine del Committente o comunque comportamenti contrari ai valori e agli standard di comportamento adottati dal Committente ed esplicitati nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane.

d) La violazione da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore degli obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

3. L'Appaltatore dovrà procedere all' immediato allontanamento e alla eventuale sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del Committente. L'Appaltatore si impegna a non utilizzare il personale allontanato nel presente appalto per tutta la durata dello stesso e a non utilizzarlo negli appalti eventualmente in essere con altre Società del Gruppo FS Italiane.

4. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di risoluzione del presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. secondo quanto stabilito dal successivo art.

32.

ARTICOLO 22 TER

OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE. RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. Nella qualità di datore di lavoro l'Appaltatore deve, a propria cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di provvidenza in favore dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è tenuto ad osservare, indipendentemente dalla propria struttura industriale o cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati, ai soci, soci/lavoratori subordinati impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, le norme vigenti in tema di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

3. L'Appaltatore è tenuto per tutta la durata dell'Appalto, sempre con riferimento ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, a rispettare la disciplina vigente in materia di Trattamento di Fine Rapporto, compresa la normativa in materia di previdenza complementare e devoluzione del TFR di cui al D. Lgs. 252/2005 e s.m.i.

4. L'Appaltatore è tenuto ad osservare, per il reperimento della manodopera occorrente per l'espletamento dell'Appalto, le vigenti norme di legge e di regolamento che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro, pena l'immediata risoluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., dell'Accordo e salvo il risarcimento del danno.

5. L'Appaltatore è tenuto altresì ad utilizzare tipologie contrattuali conformi alla normativa in materia di lavoro e coerenti con le prestazioni lavorative richieste ed effettivamente svolte.

6. L'Appaltatore, per il servizio di FMS, applica il/i seguente/i CCNL: <*inserire il/i CCNL indicato/i negli atti di gara ovvero il/i differente/i CCNL applicato/i dall'Appaltatore*>…….

L'Appaltatore, che ha già rilasciato in sede di gara le dichiarazioni previste dalla legge, si obbliga contrattualmente a garantire nei confronti dei dipendenti propri e degli eventuali subappaltatori, per tutta la durata del contratto, le tutele previste dal CCNL [*o dai CCNL*] sopra indicato/i.

7. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 10 (*Pagamenti*), l'Appaltatore si obbliga inoltre ad esibire – a semplice richiesta – l'ulteriore documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale (es. UniEmens) nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione dell'Appalto, limitatamente alla durata dello stesso.

8. RFI si riserva di procedere (anche tramite soggetti terzi debitamente qualificati e autorizzati) ad una verifica periodica della documentazione aggiuntiva e delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore. Nel caso in cui dalle verifiche emerga che l'Appaltatore abbia fornito documentazione o dichiarazioni false, ovvero che non abbia applicato il trattamento economico e normativo stabilito dal suddetto CCNL, ovvero che abbia retribuito i dipendenti in misura inferiore al dovuto o non abbia, totalmente o parzialmente, accantonato in azienda o versato il Trattamento di Fine Rapporto al Fondo di Tesoreria e/o ai fondi di previdenza complementare come previsto dalla normativa vigente in materia, RFI si riserva,

previa tempestiva contestazione dell'inadempienza, di non procedere al pagamento di quanto dovuto a residuo o saldo finché l'Appaltatore non dimostri altrimenti di essere in regola con gli adempimenti di legge, ferma restando la facoltà di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., secondo quanto stabilito dal successivo art. 32 (*Risoluzione*).

9. In nessun caso le Società del Gruppo FSI saranno tenute a rispondere di eventuali inadempienze dell'Appaltatore che rimane, al riguardo, unico responsabile.

10. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere comunque indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – le Società del Gruppo FSI da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall'Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenni le Società del Gruppo – nel caso in cui queste siano chiamate a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.

11. Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto altrove nel presente Accordo, l'Appaltatore si impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell'appalto al fine di sostenere le difese di RFI e/o definire direttamente le

vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente RFI medesimo da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a rifondere a RFI, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto da RFI per la propria difesa tecnica.

12. L'Appaltatore si obbliga altresì a manlevare e tenere comunque indenne RFI nei medesimi termini di cui al precedente comma, qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/2008.

13. L'Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l'osservanza.

ARTICOLO 22 QUATER

OSSERVANZA DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente e a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione delle prestazioni affidate tutte le norme, le disposizioni, le prescrizioni e le cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni e di igiene del lavoro.

2. In applicazione di quanto previsto all'art. 8.6 delle CGC e per dare piena esecuzione degli obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, RFI, in qualità di Committente, promuove tali aspetti secondo quanto definito dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore deve garantire, per sé e per tutti i soggetti di cui a qualsiasi titolo si avvalga, tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'idoneità

tecnico professionale da parte del Committente e il rispetto degli obblighi di cooperazione e coordinamento.

In particolare, con riferimento all'art 26 comma 3 del D. Lgs. n.81/2008, RFI promuove la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza dei lavoratori, elaborando il relativo "Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza" o DUVRI, che sarà allegato a ciascun Contratto Applicativo, contenente le misure adottate per eliminare le interferenze, redatto ai sensi delle vigenti normative e procedure di RFI.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto Applicativo ciascun Datore di lavoro di RFI - o suo incaricato - presso la cui Unità Produttiva deve essere eseguito il Contratto Applicativo assume l'obbligo di integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'Appalto; il DUVRI così integrato dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'esecutore (art. 26 comma 3 ter del D. Lgs. 81/2008).

In ottemperanza a quanto prescritto dalle vigenti procedure aziendali, una volta acquisite da RFI dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, l'Appaltatore assume l'onere di implementare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (redatto ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008) sulla base di quanto prescritto dal DUVRI.

A tale riguardo le misure indicate per gli oneri relativi alla sicurezza sono finalizzate all'adozione di tutte le procedure esecutive, di tutti gli apprestamenti, di tutte le attrezzature e tutto quant'altro sia necessario al fine di garantire per tutta la durata delle prestazioni il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela e la salute dei lavoratori.

Fermo quanto sopra, i datori di lavoro coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni,

ivi compresi i subappaltatori sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del Contratto Applicativo nonché a porre in essere l'opportuno coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'Appaltatore deve garantire che il proprio personale e tutti i soggetti di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, siano muniti di apposita tessera di riconoscimento o cartellino identificativo corredati di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività, l'Appaltatore deve indicare espressamente al Committente il personale che svolge la funzione di preposto.

3. L'Appaltatore, in qualità di Datore di Lavoro, è tenuto alla immediata comunicazione al *Responsabile dell'Esecuzione del Contratto* di ogni infortunio e/o incidente avvenuto nell'ambito delle aree e degli impianti ferroviari di RFI interessati dai servizi oggetto di affidamento ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell'eventuale prolungamento di quest'ultima. Inoltre, relativamente all'infortunio denunciato (periodo di prognosi uguale o superiore ai 4 giorni), l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al *Responsabile dell'Esecuzione del Contratto* una relazione in cui siano

descritte le modalità di accadimento dell'infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese. L'Appaltatore è tenuto a ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni.

L'Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* i dati degli eventuali infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti impiegati nelle aree interessate e a quelli degli altri soggetti di cui a qualsiasi titolo si avvalga, accompagnata dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate, numero medio di lavoratori impiegati) e stampa del Cruscotto Infortuni INAIL con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all'appalto.

Nel caso di infortuni sul lavoro gravi, gravissimi o mortali (e comunque con prima prognosi superiore a 20 giorni di inabilità) avvenuti ai dipendenti dell'Appaltatore impiegati nelle aree interessate e a quelli degli altri soggetti di cui a qualsiasi titolo si avvalga, nell'ambito delle attività previste dal Contratto Applicativo, l'Appaltatore, fermi restando gli adempimenti di legge di competenza del Datore di lavoro dell'infortunato, trasmette entro due giorni dall'infortunio, immediatamente se mortale, al Committente per il tramite del *Responsabile dell'Esecuzione del Contratto* tutte le notizie sull'infortunio sul lavoro occorso. Tali informazioni devono essere riportate su apposita "Scheda di segnalazione apertura infortunio sul lavoro di dipendenti impresa esecutrice" per come previsto da specifica procedura di RFI, che l'Appaltatore provvederà tempestivamente a richiedere a RFI.

La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione indicata nel presente paragrafo comporta l'applicazione della penale prevista

all'art. 28 del presente Accordo.

L'Appaltatore deve, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni.

4. p.m.

5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e ai dipendenti dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti apposita informativa del seguente tenore: "*Si informa che le segnalazioni rilevanti ai fini della Cultura della Sicurezza – Fattore Umano nell'ambito della sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario, in relazione alle previsioni contrattuali e/o di legge e/o, in generale, alla Cultura della Sicurezza, al Fattore Umano e alla formazione dei dipendenti, possono essere effettuate tramite la piattaforma disponibile all'indirizzo internet https://www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/#, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo internet: https://www.rfi.it/it/chi-siamo/organizzazione-e-governance/etica-trasparenza-responsabilita/gestione-delle-segnalazioni---whistleblowing.html e nella sezione "FAQ Whistleblowing" raggiungibile dal link ivi indicato*".

ARTICOLO 22 QUINQUIES

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente Accordo e dei relativi Contratti Applicativi, è tenuto alla completa osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, dalle CGC (salve le disposizioni maggiormente specifiche e cautelative previste nel presente Accordo e nei relativi Contratti Applicativi), dalle procedure in uso presso RFI, in quanto applicabili in relazione alla tipologia delle prestazioni affidate, oltre che delle eventuali

prescrizioni impartite da Enti/organi pubblici e/o da RFI medesima contestualmente o successivamente alla stipula del presente Accordo e/o dei relativi Contratti Applicativi. É, inoltre, tenuto a prevedere nell'eventuale contratto di subappalto/subcontratto, l'obbligo da parte del/dei subappaltatore/i e/o subcontraenti di osservare dette norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti, le precauzioni, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale e dalle procedure aziendali in modo da evitare che l'esecuzione delle prestazioni affidate possa determinare situazioni di violazione delle stesse, di inquinamento, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

2. Tra le prove e i controlli che RFI può svolgere al fine della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni vi è anche l'accertamento che l'Appaltatore abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi in materia di tutela dell'ambiente (ad esempio: gestione dei rifiuti, stoccaggio di sostanze pericolose per l'ambiente, inquinamento del sito, ecc.).

3. In caso di riscontrate deficienze nell'adempimento degli obblighi in materia di tutela dell'ambiente e/o delle prescrizioni impartite da Enti/organi pubblici o risultanti da apposita comunicazione di RFI, l'Appaltatore sarà tenuto ad adempiere, a propria cura e spese, a tutti gli obblighi e/o a tutte le prescrizioni impartite, comunicando altresì l'avvenuta cessazione delle azioni ovvero il completamento delle attività che risultino necessarie al corretto adempimento alle suddette prescrizioni.

4. Nell'ipotesi in cui l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo preveda la consegna di immobili di proprietà di RFI, l'Appaltatore è tenuto a redigere un

"Verbale di consegna degli immobili" che descriva lo stato degli stessi anche dal punto di vista ambientale. In tali casi è data facoltà a RFI di effettuare, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, accertamenti circa lo stato degli immobili onde verificare il corretto rispetto, da parte dell'Appaltatore stesso, delle prescrizioni, norme o disposizioni richiamate al precedente comma 1. A tal fine è consentito l'accesso del personale individuato da RFI negli immobili consegnati all'Appaltatore con facoltà, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, norme o disposizioni di cui al precedente comma 1, di ordinare la sospensione di ogni attività e/o prevedere l'applicazione delle penali stabilite per tali violazioni.

Al termine delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà garantire di aver adempiuto ai propri obblighi in materia ambientale e dovrà assicurare che gli immobili a lui temporaneamente consegnati o comunque a qualsiasi titolo da lui utilizzati siano liberi da ogni passività ambientale e da fenomeni di inquinamento o di potenziale inquinamento, anche tramite la sottoscrizione di apposito "Verbale di restituzione degli immobili".

5. Qualora nel corso delle prestazioni emergano o si determinino situazioni di inquinamento o di potenziale inquinamento dei siti, l'Appaltatore è tenuto ad adottare le misure di prevenzione e/o le misure di messa in sicurezza di emergenza, a porre in essere tutte le ulteriori misure necessarie al fine di limitare il verificarsi del danno ambientale e a dare tempestiva comunicazione a RFI delle circostanze di fatto relative al verificarsi dell'evento potenzialmente contaminante e delle iniziative attuate per contrastarne gli effetti. L'Appaltatore è tenuto altresì ad effettuare la comunicazione ai sensi degli artt. 242 o 245 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. In tali casi il Direttore dell'esecuzione del Contratto disporrà la sospensione delle prestazioni, ove essa si renda opportuna, necessaria

ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo ottemperamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti. In tal caso nulla competerà all'Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale. Restano in ogni caso ferme le responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso, anche se accertati in data successiva alla riconsegna degli immobili o all'esecuzione delle prestazioni.

6. L'Appaltatore curerà direttamente l'avvio a trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti derivanti dall'effettuazione delle attività assumendo la qualifica di produttore dei medesimi ed impegnandosi ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo nel rispetto della normativa vigente, e in particolare di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., direttamente, se in possesso dei requisiti, o tramite soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività. L'Appaltatore si impegna a gestire gli stessi in relazione alla specifica tipologia di rifiuto e nel rispetto degli obblighi riportati di seguito:

a) l'Appaltatore è responsabile della corretta classificazione dei rifiuti per l'attribuzione del codice EER che dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nelle "Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti" emanate dal SNPA nella versione corrente;
b) l'Appaltatore si impegna a curare il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, dalle procedure di RFI oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti o da RFI medesima.

In particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata in apposite aree nel rispetto delle relative norme tecniche (con particolare riferimento alle sostanze pericolose ivi contenute) e secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalle procedure di RFI, raggruppandoli per categorie omogenee e identificandoli con idonea cartellonistica.

c) L'Appaltatore dovrà proteggere e recintare le aree destinate a deposito/stoccaggio di rifiuti in funzione della tipologia dei rifiuti, in modo da evitare anche l'emissione di polveri e/o odori. Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi dovrà avvenire all'interno di recipienti/serbatoi, dotati di bacini di contenimento con capacità pari all'intero volume degli stessi e provvisti di coperture idonee ad evitare la riduzione del volume utile dei bacini a seguito di eventi atmosferici, con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti. In prossimità dei depositi dei rifiuti liquidi (e delle relative aree di travaso) devono essere previsti dispositivi per l'intercettazione delle fognature o per la chiusura dei tombini, materiali assorbenti e, in presenza di rifiuti liquidi contenenti acidi/basi, sostanze neutralizzanti. Lo stoccaggio dei rifiuti solidi deve avvenire su aree appositamente attrezzate e, ove necessario, impermeabilizzate (ad es. area asfaltata o con base in cemento integra, teli di opportuna resistenza meccanica e chimica) e deve garantire la protezione dalla azione delle acque meteoriche e del vento. Il deposito dei rifiuti dovrà essere allestito in aree lontane da luoghi particolarmente sensibili (in prossimità a corsi d'acqua, pozzi e sorgenti, siti Rete Natura

2000, aree naturali protette - parchi, riserve naturali, aree protette marine, zone umide della convenzione di Ramsar, ecc.) ed in aree distinte da quelle in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile, del materiale nuovo o del materiale tolto d'opera. Inoltre, le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi.

Ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, RFI avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo contrattuale una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione economica e normativa.

Nell'ipotesi in cui si verifichi l'abbandono di rifiuti, anche da parte di terzi, sugli immobili di proprietà di RFI consegnati all'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni, questi deve provvedere a informare RFI delle azioni adottate (es. denuncia contro ignoti, ecc.), a gestirli a proprio totale carico, onere e spesa, nel rispetto della normativa vigente e deve garantire l'assenza di passività ambientali in qualsiasi modo connesse alla presenza di tali rifiuti.

7. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti e a attuare adeguate misure di mitigazione. In particolare, l'Appaltatore, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni possano determinare il superamento dei valori limite di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee in deroga.

8. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori nel pieno rispetto della normativa vigente (es: bacini di contenimento, idonei recipienti per i rifiuti pericolosi, contenitori a tenuta, coperture, serbatoi fuori terra, ecc.), delle indicazioni riportate nelle schede dati di sicurezza (SdS), delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente Accordo e/o dei Contratti Applicativi, impartite dalle Autorità competenti o da RFI. L'Appaltatore è tenuto, su richiesta di RFI, a fornire le schede dati di sicurezza (SdS), redatte in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/878 e s.m.i., di tutti i prodotti impiegati nelle lavorazioni e/o stoccate negli immobili.

L'Appaltatore è tenuto a fornire le schede dati di sicurezza (SdS), redatte in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/878 e s.m.i., nel caso di fornitura di prodotti e, su richiesta di RFI, di tutti i prodotti impiegati nelle prestazioni e/o stoccate negli immobili.

9. Nel caso di svolgimento delle proprie attività, l'Appaltatore abbia necessità di installare od utilizzare un impianto (inteso come macchinario o sistema o come l'insieme di macchinari o sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività eventualmente parte di un più ampio ciclo industriale) che, in base alla normativa vigente, sia sottoposto ad un atto autorizzativo ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare valori limite di legge (ad esempio emissioni in atmosfera, scarico acque reflue industriali, emissioni elettromagnetiche, emissioni acustiche, ecc.) o particolari condizioni

impiantistiche, dovrà assicurare il rispetto di tale normativa e fornire a RFI prova documentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge. L'installazione dei macchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione dei manufatti a tal fine necessari dovrà essere autorizzata preventivamente da RFI.

10. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni, si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, le emissioni odorigene, le vibrazioni e a mettere in atto misure di mitigazione per ridurne gli impatti e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorità competenti e alle richieste impartite da RFI, a suo totale carico, onere e responsabilità.

11. Ad eccezione degli adempimenti connessi all'inquinamento o potenziale inquinamento dei siti non imputabili all'Appaltatore, le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intenderanno compresi e compensati con i corrispettivi contrattuali.

ARTICOLO 23

TERMINI DI CONSEGNA

P.M.

ARTICOLO 24

SITO DI PRODUZIONE, TRASPORTO, MODALITÀ DI CONSEGNA E IMPIANTI DESTINATARI

1. La fornitura oggetto del presente Accordo Quadro sarà realizzata presso la sede dell'Appaltatore e pertanto il sito verrà precisato nel contratto applicativo.

I Carri Pianali ad Assi oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati presso l'impianto individuato da RFI, franco di ogni spesa, compreso il trasporto, nonché il carico e lo scarico degli stessi.

2. L'Appaltatore, almeno 14 (quattordici) giorni prima della data prevista per la

consegna, dovrà prendere accordi con RFI in modo da consentire l'organizzazione delle attività di ricevimento della fornitura.

3. Le attività logistiche relative alla consegna della Fornitura verranno disciplinate nei Contratti Applicativi.

4. I materiali necessari agli interventi manutentivi dovranno essere consegnati presso l'impianto eventualmente individuato da RFI stabilito in funzione delle esigenze della stazione appaltante franco di ogni spesa, compreso il trasporto, nonché il carico e lo scarico degli stessi.

ARTICOLO 25

CONDIZIONAMENTO e/o CONDIZIONI TECNICHE

1. P.m.

2. L'imballaggio dovrà essere conforme a quanto disposto dalle Specifiche Tecniche e dagli artt. 46 e 47 delle CGC.

3. Di norma non possono essere prese in considerazione modifiche delle Condizioni tecniche di fornitura poste a base della Fornitura.

ARTICOLO 25 bis

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. In riferimento alla fornitura dei Carri Pianali ad Assi di cui all'art. 2 co 3 lettera a) si specifica quanto segue:

a) il termine di cui all'art. 3.2 co., 2 quater lett.b) e 2 quinquies lett.b) relativo all'approvvigionamento dei materiali a piè d'opera per la realizzazione del Carro Pianale ad Assi, l'Appaltatore procederà inoltre a trasmettere a RFI la seguente documentazione tecnica:

- Specifica tecnica generale del mezzo;
- Specifiche tecniche dei sottosistemi;
- Specifica tecnica dei sistemi di diagnostica;

- Schemi funzionali elettrici BT/MT/AT del mezzo (ove applicabile);
- Specifica tecnica del motore termico ed elettrico (ove applicabile);
- FMECA/FTA dei sottosistemi e componenti del mezzo;
- Figurini e layout del mezzo (viste laterale, frontale, dell'imperiale, del sottocassa e dei vani interni con viste 2D e 3D rendering).

È Facoltà di RFI richiedere all'Appaltatore integrazioni e/o chiarimenti.

b) Nel rispetto dei termini relativi alla fornitura dei Carri Pianali ad Assi, di cui all'art. 3.2 co.2 bis e co.2 ter, l'Appaltatore procederà a consegnare a RFI almeno la seguente documentazione:

- La documentazione d'uso e manutenzione, incluso il Dossier di Manutenzione completo per l'esercizio;
- L'integrazione di tutta la documentazione necessaria per la richiesta di compatibilità treno tratta sulla rete in concessione a RFI, se già non consegnata nelle fasi precedenti, che si riporta di seguito:
    - Manuale di Emergenza e Recupero ai sensi della procedura DPR P SE 29 1 0 e s.m.i;
    - Dossier di Soccorso Sanitario ai sensi della procedura DPR P SE 29 1 0 e s.m.i;
    - Allegato D1 alla STI OPE (Esercizio);
    - DPC (Disposizioni Particolari di Circolazione), per le parti di competenza del Costruttore ai sensi della procedura DPR P SE 29 1 0 e s.m.i.

- La documentazione aggiornata già consegnata in fase precedente di cui alla lettera a) del presente comma;
- Consegna del Dossier trasmesso all'OVC di competenza (se applicabile);
- Elenco definitivo delle parti di ricambio e relativi costi delle LRU: l'Appaltatore dovrà fornire tutta la seguente documentazione vincolante:
    - L'elenco delle parti di ricambio con il prospetto delle quantità di applicazione e dell'incidenza dei prezzi addizionali sul valore complessivo dell'appalto, in formato excel;
    - Una relazione giustificativa da cui risulti, tra l'altro:
        - Una descrizione dettagliata delle lavorazioni che si intendono valorizzare con l'utilizzo delle voci addizionali, rappresentata anche da eventuali elaborati progettuali;
        - Un'adeguata valutazione della congruenza dei livelli di prezzo offerti dai fornitori coinvolti per l'indagine di mercato;
        - I criteri di valutazione adottati per definire eventuali sconti sui preventivi;
        - L'analisi dei prezzi in formato excel.

È facoltà di RFI richiedere all'Appaltatore integrazioni e/o chiarimenti.

c) Ai fini dell'avvio del procedimento per l'iscrizione del primo mezzo al RUMO in conformità alla procedura RFI DPR P SE 01 1 2 e s.m.i. e la

relativa autorizzazione alla circolazione in regime di interruzione, l'Appaltatore presenta l'istanza di autorizzazione alla circolazione in regime di interruzione contestualmente alla consegna del PdQ con una trasmissione documentale iniziale, corredata anche da una richiesta di autorizzazione temporanea alla circolazione in regime di interruzione, salvo diverse indicazioni da parte di RFI.

2. In riferimento al conseguimento dell'autorizzazione alla circolazione alla circolazione in regime di interruzione, di cui all'art. 2 co 3 lettera b), si specifica quanto segue:

a) I costi relativi alle pratiche RUMO si intendono interamente a carico dell'Appaltatore, in quanto compresi e compensati nelle Voci di Tariffa VA. CARRO PIANALE AD ASSI.

b) Per il resto dei mezzi, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione alla circolazione definitiva del primo mezzo (definito Testa di Serie ai sensi della Procedura DOI PA SE FU 02.03 1 0 e s.m.i), si richiede che per gli stessi venga presentata un'istanza di iscrizione al RUMO come mezzi di serie oppure come mezzi di serie senza CAC qualora il primo mezzo non abbia ancora ottenuto il CAC. Tale istanza deve essere corredata anche da una richiesta di autorizzazione temporanea alla circolazione in regime di interruzione, salvo diverse indicazioni da parte di RFI.

I costi relativi alle pratiche RUMO si intendono interamente a carico dell'Appaltatore, in quanto compresi e compensati nelle Voci di Tariffa VA. CARRO PIANALE AD ASSI.

3. In riferimento al conseguimento dell'iscrizione all'SGM ai sensi della procedura RFI DOI SRD SGM P10, di cui all'art. 2 co 3 lettera c), si specifica

quanto segue:

a) Entro 30 giorni dall'iscrizione dei mezzi d'opera al Sistema di Gestione della Manutenzione (SGM) di RFI, ai sensi della procedura RFI DOI SRD SGM P10 verrà completato e firmato tra le Parti l'Accordo d'Interfaccia comprensivo del Modello di Business e del Protocollo Attuativo sulla base del documento tipologico facente parte integrante della suddetta procedura. Tale protocollo ed i relativi allegati si applicano a tutti i veicoli forniti nell'ambito del presente Accordo Quadro e saranno allegati ai relativi contratti applicativi di manutenzione. Per i dettagli si rimanda al documento RFI-VDO-DOI-SRD ST VE 01 IP02 A - Specifica dei requisiti di manutenzione dei Veicoli Ferroviari di RFI di nuova fornitura § 2.4 Allegato n. 2.2 alla Specifica Tecnica riportata in allegato_2 al presente Accordo.

Resta onere dell'Appaltatore l'organizzazione e la gestione del magazzino ricambi tenuto conto dei relativi "*lead time*": tale attività è compresa e compensata nella VdT FMS.

4. In riferimento alle attività di supporto e formazione del personale individuato da RFI, di cui all'art.2 co. 3 lettera d), si specifica quanto segue: l'Appaltatore è tenuto ad erogare i corsi di formazione al personale di RFI, mirati ad acquisire la conoscenza del mezzo per consentirne il relativo utilizzo e, in aggiunta a quanto previsto al § 2.7 nel *RFI-VDO-DOI-SRD ST VE 01 IP02 A Specifica dei requisiti di manutenzione dei Veicoli Ferroviari di RFI di nuova fornitura* alla Specifica Tecnica riportata in allegato_2.2 al presente Accordo, tale formazione coinvolgerà il personale RFI delle DOIT o di altre strutture coinvolte e sarà erogabile a partire dalla *milestone* di fornitura del Carro Pianale ad Assi.

L'erogazione delle sessioni formative non vincola il pagamento della suddetta

milestone.

La formazione è ricompresa e compensata nelle VdT VA.CARRO PIANALE AD ASSI e prevede fino a numero massimo di 10 edizioni, ognuna delle quali di una durata di 10 giornate lavorative per un numero di partecipanti a discrezione di RFI. L'Appaltatore dovrà proporre il programma di formazione e le modalità di erogazione della stessa che dovranno essere soggette ad approvazione di RFI. Ulteriori sessioni formative saranno remunerate con un'eventuale voce suppletiva.

I corsi formativi al personale individuato da RFI devono essere erogati entro e non oltre il collaudo finale avvenuto con esito positivo.

5. Di seguito si riporta il dettaglio dei servizi di manutenzione e di ingegneria che dovessero rendersi necessari nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione adeguativa e predisposizione di documenti, di cui rispettivamente all'art. 2, co. 3, lett. e), e all'art. 27, co. 2, del presente Accordo:

A) SERVIZIO DI FULL MAINTENANCE SERVICE (FMS)

Il servizio di FMS sarà attivato tramite contratto applicativo e sarà compensato annualmente secondo la voce di tariffa riportata nell'Allegato n. 3 del presente Accordo Quadro.

Le attività incluse nel FMS sono riportate nel documento RFI-VDO-DOI-SRD ST VE 01 IP02 A - *Specifica dei requisiti di manutenzione dei Veicoli Ferroviari di RFI di nuova fornitura* § 2.2 (Allegato n. 2.2 al presente AQ). Nel caso in cui la manutenzione di II livello venga eseguita in siti non raccordati con la IFN i trasporti tra l'interno del sito di manutenzione e l'IFN saranno a carico dell'Appaltatore e sono da intendersi compresi e compensati nella VdT di FMS.

Tramite Ge.Ma.PR. (Gestione Manutenzioni Programmate Rotabili) RFI

monitorerà annualmente i parametri di disponibilità dei mezzi d'opera, definiti secondo il documento di "*Metodologia di Calcolo del Parametro Disponibilità della flotta dei Mezzi d'Opera, dei Sistemi Tecnologici di Bordo e dei Sistemi Diagnostici RFI in Ge.Ma.PR"* riportati in Allegato n. 2.1 al presente Accordo Quadro, e gli stessi non dovranno essere inferiore al 90%.

Nel calcolo della Disponibilità non influiranno i tempi di esecuzione della manutenzione nei casi previsti dal documento di "*Metodologia di Calcolo del Parametro Disponibilità della flotta dei Mezzi d'Opera, dei Sistemi Tecnologici di Bordo e dei Sistemi Diagnostici RFI in Ge.Ma.PR"* riportati in Allegato n. 2.1 al presente Accordo Quadro ed i tempi di trasferimento su ferro del mezzo per attività di manutenzione da effettuarsi presso la sede dell'Appaltatore.

Il rispetto del valore limite di Disponibilità è vincolante al fine del calcolo delle penali di cui al successivo articolo 28.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere gestiti tramite le logiche e le regole della Piattaforma Applicativa Ge.Ma.PR.

B) MANUTENZIONE CORRETTIVA ESCLUSA DAL SERVIZIO DI FMS

1. Gli interventi di manutenzione correttiva esclusi dal FMS dei mezzi d'opera saranno gestiti tramite un contratto applicativo. Per l'attivazione di tali interventi RFI aprirà una richiesta tramite il portale Plauto di RFI che sarà comunicata via e-mail all'Appaltatore.

L'Appaltatore, ricevuta la richiesta, effettuerà il sopralluogo entro 4 giorni lavorativi dalla richiesta, trasmessa secondo le modalità disciplinate dal presente Accordo Quadro, esclusi sabato e festivi, ad eccezione delle richieste effettuate oltre le ore 12:00 del venerdì, che saranno prese in carico il lunedì successivo. A

seguito del sopralluogo l'Appaltatore fornirà un preventivo entro tre giorni lavorativi che dovrà contenere il tipo di lavorazione da eseguire dettagliandone le operazioni necessarie, i tempi di intervento (data inizio e fine intervento), il costo per il materiale di ricambio secondo quanto disciplinato al successivo paragrafo "D) RICAMBI E MAGAZZINO STRATEGICO", il numero di ore di manodopera, il costo elementare di manodopera (Allegato n. 3 "Voci di tariffa e costi elementari" al contratto, le spese di trasferta nonché tutte le eventuali prestazioni di terzi (ex. OVC, laboratori di analisi ecc).

Nel preventivo di cui sopra dovranno essere indicate separatamente anche le ore di viaggio che saranno corrisposte con lo stesso costo elementare di manodopera.

In caso di approvazione del preventivo d'intervento

In caso di approvazione del preventivo il *Direttore dell'Esecuzione del Contratto* Applicativo provvederà ad emettere e trasmettere, la Specifica d'Ordine con cui approva il preventivo ed autorizza l'esecuzione dell'attività.

I termini riportati nel preventivo sono vincolanti al fine del calcolo delle penali di cui al successivo articolo 28.

2. Inoltre, nell'eventualità che durante le attività di manutenzione programmata di I o II livello si rendessero necessarie attività di manutenzione correttiva extra FMS, l'Appaltatore dovrà redigere, entro 10 (dieci) giorni rispettivamente dalla data di esecuzione della manutenzione programmata di I livello o di arrivo del mezzo presso lo stabilimento per l'esecuzione della manutenzione programmata di II livello, un preventivo in cui deve riportare il tipo di lavorazioni da eseguire dettagliandone le operazioni necessarie, i tempi di intervento (data inizio e fine intervento), il costo per il materiale di ricambio secondo quanto disciplinato al

successivo paragrafo "D) RICAMBI E MAGAZZINO STRATEGICO", il numero di ore di manodopera, il costo elementare di manodopera di cui all'Allegato n. 3 "Voci di tariffa e costi elementari" del presente Accordo Quadro, le spese di trasferta nonché tutte le eventuali prestazioni di terzi, da inviare per accettazione al *Direttore dell'Esecuzione del Contratto*.

Nel preventivo di cui sopra dovranno essere indicate separatamente anche le ore di viaggio che saranno corrisposte con lo stesso costo elementare di manodopera.

In caso di approvazione del preventivo, il *Direttore dell'Esecuzione del Contratto* provvederà ad emettere e trasmettere, la Specifica d'Ordine con cui approva il preventivo ed autorizza l'esecuzione dell'attività.

I termini riportati nel preventivo sono vincolanti al fine del calcolo delle penali di cui al successivo articolo 28.

3. Per le spese di trasferta relative alla manutenzione straordinaria/adeguativa e correttiva esclusi dal FMS, come da *Specifica dei requisiti di manutenzione dei Veicoli Ferroviari di RFI di nuova fornitura riportata in Allegato n. 2.2 al presente Accordo Quadro,* nonché per le ore di lavoro effettuate in orario notturno l'Appaltatore nei preventivi applicherà il costo elementare di manodopera offerto in fase di gara come da allegato 3 al contratto e le maggiorazioni del 15% per ore notturne e del 28% per le trasferte. Per ore notturne si intendono le ore comprese nell'intervallo tra le ore 22 e le ore 6.

C) SERVIZIO DI INGEGNERIA EXTRA FMS

1. RFI in fase di manutenzione potrà richiedere dei servizi di ingegneria ad hoc connessi ad attività escluse dal FMS. Per tali servizi sarà richiesto un preventivo all'Appaltatore contenente il dettaglio del numero di ore necessarie, il costo

elementare dell'ingegneria (Allegato n. 3 "Voci di tariffa e costi elementari" al presente Accordo Quadro), le eventuali spese di trasferta nonché tutte le necessarie prestazioni di terzi (ex. OVC, laboratori di analisi ecc).

Per le spese di trasferta relative ai servizi di ingegneria, esclusi dal FMS, come da *Specifica dei requisiti di manutenzione dei Veicoli Ferroviari di RFI di nuova fornitura riportata in allegato n. 2.2 al presente Accordo,* nonché per le ore di lavoro effettuate in orario notturno l'Appaltatore nei preventivi applicherà il costo elementare di manodopera, offerto in fase di gara come da allegato 3 al contratto e le maggiorazioni del 15% per ore notturne e del 28% per le trasferte. Per ore notturne si intendono le ore comprese nell'intervallo tra le ore 22 e le ore 6.

D) RICAMBI PER ATTIVITA' EXTRA FMS E MAGAZZINO STRATEGICO

1. L'Appaltatore è tenuto a fornire tutti i ricambi/materiali di consumo necessari all'espletamento delle attività di FMS che extra FMS.

Per le attività extra FMS, i componenti di ricambio saranno introdotti come voce suppletive nei singoli contratti applicativi.

2. I ricambi dovranno essere originali e corrispondenti a quelli già in opera sui mezzi d'opera di proprietà di RFI o intercambiabili qualora quest'ultimi non disponibili sul mercato. Per la richiesta di fornitura di componenti di ricambio l'Appaltatore dovrà garantire la fornitura di quanto richiesto. Per i componenti suddetti, l'Appaltatore dovrà formulare un preventivo contenete almeno il codice univoco del materiale, il prezzo unitario su cui applicare il ribasso offerto dall'Appaltatore in fase di gara e i tempi di consegna in termini di giorni naturali e consecutivi che dovrà essere valutato ed accettato dal *Responsabile dell'Esecuzione del Contratto*. In caso di approvazione del preventivo, il *Direttore dell'Esecuzione del*

Contratto provvederà a comunicarlo all'Appaltatore mediante Ordine di servizio autorizzandolo alla fornitura di quanto richiesto. Al prezzo proposto sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara per gli Carri Pianali ad Assi In caso di ribasso percentuale diverso tra il primo esemplare ed i successivi il valore del ribasso sarà dato dalla media di detti valori. Tutti gli importi relativi ai ricambi saranno a valere sull'importo delle opzioni contrattuali di cui al successivo articolo "Modifiche al contratto".

Qualora venisse richiesto un componente di ricambio già approvato in altri contratti applicativi, per quest'ultimo l'Appaltatore dovrà riportare nel preventivo il riferimento alla precedente approvazione (ex. preventivo, offerta precedente).

3. I materiali di ricambio dovranno essere consegnati presso il sito manutentivo presso il quale verrà svolta l'attività di manutenzione che verrà comunicato da RFI via e-mail. Nel caso in cui l'attività di manutenzione venga svolta presso l'impianto di RFI il materiale dovrà essere consegnato presso l'impianto stesso, franco ogni spesa, compreso il trasporto, nonché il carico e lo scarico degli stessi, per ogni singola destinazione.

4. I termini di consegna riportati nel preventivo sono vincolanti al fine del calcolo delle penali di cui al successivo articolo 28.

5. La resa dei ricambi è da eseguirsi secondo l'Incoterm DAP (Incoterms® 2020).

E) SCHEDA DI SICUREZZA

Nel caso di materiali che richiedono la scheda di sicurezza, in conformità a quanto previsto con il decreto del Ministero della Sanità del 7 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 del 26 ottobre

2002, e successivi aggiornamenti, l'Appaltatore dovrà:

- inviarne copia entro 10 giorni dalla stipula del contratto applicativo al *Responsabile dell'Esecuzione del Contratto*;
- in caso di revisioni ed aggiornamenti richiesti dalla normativa di riferimento, trasmettere tempestivamente la scheda di sicurezza adeguata al *Responsabile dell'esecuzione del contratto* e renderne disponibile una copia ad ogni impianto destinatario del materiale.

La scheda di sicurezza dovrà essere compilata in lingua italiana, con l'indicazione dei materiali ai quali si riferisce. La scheda dovrà essere timbrata, datata e firmata dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore.

Per i prodotti oggetto dell'Accordo per i quali, ai sensi della legislazione vigente, non è richiesta la compilazione della scheda di sicurezza il Fornitore si impegna a presentare al Responsabile dell'Esecuzione, entro 10 giorni dalla stipula del Contratto Applicativo o in occasione della consegna della prima fornitura, ove antecedente, idonea dichiarazione del seguente tenore *"per i seguenti prodotti oggetto del contratto …….., non è richiesta, ai sensi della legislazione vigente, la compilazione della scheda di sicurezza"*. In caso di inottemperanza a quanto sopra, RFI non potrà accettare la fornitura.

6. Di seguito si riporta il dettaglio relativo al conseguimento dell'autorizzazione in regime treno (AISM) del Carro Pianale ad Assi come veicolo rimorchiato, di cui all'articolo 2 "oggetto" comma 3 lettera g):

È facoltà di RFI ordinare i Carri Pianali ad Assi che siano dotate di AISM definitiva come veicolo rimorchiato.

In tale fattispecie, l'Appaltatore si impegna a consegnare a RFI copia della Documentazione per l'impiego preliminare di Richiesta di AISM presentata

all'ANSFISA in qualità di Richiedente, secondo le Linee Guida ANSFISA vigenti completo del dossier documentale (documentazione tecnica, ricevuta di pagamento ecc.).

7. Nei casi di ricorso al subappalto di cui al precedente articolo 14, l'Appaltatore si obbliga a rilasciare a RFI apposito certificato di esatta esecuzione da parte del subappaltatore delle prestazioni oggetto del subappalto in conformità alla tecnologia ultima detenuta dallo stesso Appaltatore.

ARTICOLO 25 ter

TOLLERANZA

Tolleranza non ammessa.

ARTICOLO 26

ACCERTAMENTO DELLA FORNITURA

La fornitura verrà effettuata in Assicurazione Qualità secondo le prescrizioni riportate sulla procedura RFI DOI P FU 03.01 1 0, scaricabile dal sito www.gare.rfi.it → "Qualificazione e gare" → "Regole e documentazione".

L'Appaltatore dovrà, pertanto, effettuare prove, controlli e collaudi, secondo quanto previsto nei documenti di Pianificazione della Qualità che saranno approvati, in data successiva alla stipula del presente AQ, dalla Direzione Operativa Infrastrutture – Servizi per i Rotabili e per la Diagnostica – Manutenzione – di RFI.

L'Appaltatore, al termine delle attività di collaudo svolte con esito positivo, dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità, redatta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050; inoltre, dovranno essere rilasciate, se pertinenti, tutte le dichiarazioni di conformità alle normative vigenti ivi compresa la dichiarazione CE per i componenti di interoperabilità, nonché le eventuali dichiarazioni di

prestazione. Le varie dichiarazioni possono essere integrate in un unico documento.

La dichiarazione di conformità, oltre a quanto già previsto, deve contenere:

a) l'indicazione al contratto e alla eventuale specifica rilasciata dal Committente;
b) distinta materiali con eventuale indicazione degli elementi identificativi riportati sugli stessi;
c) gli estremi delle relative note/attestati ricevuti a fronte di omologazioni, idoneità tecniche o qualifica di prodotto/processo;
d) per eventuali materiali accettati sotto concessione, dovranno essere indicati gli estremi della nota con la quale il Committente ha concesso la risoluzione positiva di tutte o parte delle NC.

Il Fornitore dovrà inviare la dichiarazione di conformità all'impianto destinatario unitamente al materiale.

La consegna del materiale senza dichiarazione di conformità configura inadempimento contrattuale in quanto il materiale non può essere preso in carico né somministrato. La produzione della sopra richiamata dichiarazione, in tempi successivi alla consegna, configura ritardo nell'esecuzione della fornitura, pertanto, saranno applicabili le penali di cui agli artt. 54 e 55 delle CGC.

Il fornitore deve, altresì, comunicare alla posta elettronica certificata servizirotabili@pec.rfi.it della Direzione Operativa Infrastrutture – Servizi per i Rotabili e per la Diagnostica – Manutenzione - gli interventi notificanti e vincolanti, eventualmente indicati da RFI nei documenti di Pianificazione della Qualità approvati, curando che tale comunicazione pervenga con un preavviso minimo di otto giorni per i materiali prodotti in Italia e quindici giorni per

materiali prodotti all'estero. La mancata comunicazione di approntamento dei materiali, per gli interventi notificanti e/o vincolanti, configura inadempimento e può dar luogo alla risoluzione del contratto.

Qualora il Fornitore intenda produrre dei materiali oggetto del contratto, in assenza di relativa specifica d'ordine, ovvero in quantità superiore a quella oggetto di specifica d'ordine, fermo restando che l'impegno di RFI ad acquisire i materiali rimane limitato da quanto indicato nel presente contratto, é comunque tenuto alla comunicazione di cui al precedente capoverso.

Qualora nel corso delle attività di sorveglianza da parte di RFI siano rilevati errori di esecuzione o difetti della fornitura, RFI potrà disporre un nuovo intervento per la verifica della risoluzione della non conformità a spese del Fornitore secondo la tariffa vigente, che per l'anno corrente è di € 488,83 oltre IVA per ogni giornata uomo. Sono altresì attribuite al Fornitore tutte le spese che dovessero derivare da carenze rilevate su prodotti già consegnati agli impianti e dichiarati conformi, così come previsto dagli artt. 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 delle C.G.C.

Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 36 – 37 – 38 – 39 e 40 delle CGC, nel caso di non conformità registrate in corso di fornitura, RFI si riserva di valutarne la gravità e di non invitare il Fornitore alla successiva gara, o di limitarne la partecipazione a quantità ridotte.

ARTICOLO 26 bis

QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

1. Tutte le prestazioni, attività e operazioni richieste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente AQ devono essere eseguite dall'Appaltatore nel rispetto del Piano della Qualità redatto dall'Appaltatore medesimo con le

modalità di seguito descritte:

1. Consegna del PdQ

Il PdQ deve essere presentato in formato digitale entro 60 giorni solari a partire dalla stipula del contratto applicativo. Il Committente si riserva di trasmettere le eventuali proprie osservazioni, cui l'Appaltatore dovrà puntualmente dare riscontro.

2. Contenuto del PdQ

La prima pagina del PdQ deve contenere le seguenti informazioni:

- ragione sociale e sede dell'Appaltatore;
- estremi di identificazione del documento;
- identificazione della fornitura ed estremi del contratto;
- successione degli enti che approvano il documento e firme;
- estremi delle revisioni del documento.

Il PdQ dovrà essere sviluppato con riferimento alle linee guida fornite dalle Norme UNI ISO 10005 nell'edizione corrente.

Nei paragrafi successivi è descritto sommariamente il contenuto delle sezioni in cui deve essere suddiviso un PdQ articolato sul seguente indice tipo:

- sezione indice;
- piano di gestione della fornitura (PGF);
- piano degli approvvigionamenti (PdA);
- piano di fabbricazione e controllo (PFC);
- piano di Manutenzione e Assistenza (PMA).
- piano della progettazione (PdP);
- Piano di Attivazione e Messa in Servizio.

3. Sezione indice

La sezione indice deve contenere:

- numero e titolo delle sezioni dell'intero Piano della Qualità;
- lo stato delle revisioni e delle approvazioni per ogni sezione;
- il numero di pagine di sezione con l'indicazione degli allegati.

4. Piano di Gestione della Fornitura (PGF)

Il PGF deve illustrare la pianificazione delle attività che l'Appaltatore intende mettere in atto per garantire i termini delle prestazioni contrattuali previste. In particolare, in tale piano devono essere sinteticamente riportate utilizzando grafici tutte le attività previste per la gestione dalla commessa.

Il PGF deve riportare:

- La presa in carico e relativa descrizione del soddisfacimento dei requisiti tecnici previsti dall'Accordo Quadro e dalle specifiche allegate o ivi referenziate, a tale scopo dovrà rendere disponibile la matrice di tracciatura, debitamente compilata;
- l'elenco della documentazione di riferimento per lo sviluppo della commessa;
- l'elenco delle procedure del Sistema Qualità applicabili nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, ovvero delle procedure elaborate ad hoc per la gestione del servizio;
- la struttura organizzativa che l'Appaltatore intende attivare per l'espletamento della commessa oggetto del contratto con l'indicazione dei compiti e delle responsabilità assegnate specificando altresì le risorse destinate alle varie attività;
- l'indicazione di un Project Manager che gestisca i rapporti di interfaccia con il referente di contratto per RFI;

- le modalità di classificazione, notificazione, analisi e trattamento delle non conformità (Procedura di Gestione delle Non Conformità);
- il programma temporale di sviluppo delle attività con l'indicazione dello stato di avanzamento del servizio;
- dettaglio specifico sul programma temporale di sviluppo di tutte le attività relative al conseguimento dell'AISM (comprese quelle del VIS)
- la struttura delle attività descritta in un grafico gerarchico a livelli di dettaglio crescenti (tipo WBS) che deve esplicitare:
    a. la sequenza logica e la stima delle attività, tale da consentire anche l'individuazione delle criticità temporali delle stesse specificando, ad un livello di dettaglio adeguato il cammino critico del servizio;
    b. il gantt che rappresenti la collocazione temporale e lo stato di avanzamento delle attività; tale diagramma, inoltre, deve essere aggiornato e trasmesso al Committente con le periodicità concordate con lo stesso;
    c. il programma temporale e le modalità di invio a RFI, delle altre sezioni che costituiscono il PDQ.

Le modifiche proposte dall'Appaltatore nel corso dello sviluppo delle attività di riqualificazione ai PFC devono essere notificate in modo che l'esame del Committente avvenga prima della loro applicazione.

Il PGF deve essere completo delle milestone di commessa, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- date di avvio e conclusione delle prestazioni\attività;
- tempistica relativa ai processi autorizzativi per il conseguimento dell'AISM (comprese le fasi di eventuale coinvolgimento del VIS);

- percorso critico (CPM).

Al fine di assicurare la corretta gestione di tutte le attività rilevanti, l'Appaltatore è tenuto a rappresentare in un diagramma di Pert tali attività, con l'identificazione del "cammino critico", in funzione del quale dovranno essere opportunamente destinate e dimensionate attività di monitoraggio, controllo e riprogrammazione a termini di contratto.

Più in dettaglio, per ciascuna delle attività previste a contratto, sono indicati/descritti:

- lo stato di avanzamento delle attività (diagramma a barre);
- lo scostamento massimo consentito sia in fase di inizio che di ultimazione di ciascuna fase concordato preventivamente tra le parti, fermo restando le milestone contrattuali e i vincoli di progetto;
- il piano di monitoraggio, da aggiornare, con frequenza da concordare con la Committenza, che indichi con riferimento alla pianificazione iniziale lo stato di sviluppo dei servizi offerti, evidenziando eventuali criticità (l'Appaltatore è tenuto a comunicare con tempestività qualsiasi variazione che possa influenzare il programma delle consegne); ogni eventuale ri-pianificazione deve essere sottoposta alla verifica da parte del Committente.

Nel corso dello sviluppo della commessa il PGF deve essere opportunamente revisionato dall'Appaltatore in modo che la pianificazione sia aggiornata e dettagliata fino alle attività elementari previste nell'orizzonte temporale dei tre mesi successivi alla presentazione. Per l'orizzonte temporale di tutta la commessa, la pianificazione può limitarsi ad un livello più aggregato di attività congruente con lo stato di avanzamento e con quanto presentato in offerta.

5. Piano degli Approvvigionamenti dei Materiali (PdA)

Il PdA deve documentare il programma, la modalità, la struttura e i metodi di approvvigionamento dei componenti e dei materiali, precisando le attività messe in atto per il controllo della qualità degli stessi, al fine di consentirne a RFI la puntuale constatazione.

Il PdA deve essere presentato entro le date indicate nel PGF; il programma di approvvigionamento e le attività connesse devono essere congruenti con il PGF e PdP.

Il Committente si riserva la più ampia facoltà di intervenire presso eventuali sub-fornitori per effettuare tutte le verifiche considerate opportune dando preavviso all'Appaltatore che ha facoltà di intervenire congiuntamente ovvero deve partecipare su specifica richiesta del Committente stesso.

6. Piano Manutenzione e Assistenza

Le attività di assistenza tecnica dettagliate di seguito, devono essere pianificate su un apposito Piano, che costituisce parte integrante del PdQ, che l'Appaltatore deve redigere e presentare entro le date indicate nel PGF.

In base a quanto prescritto contrattualmente il suddetto Piano deve contenere tutte le indicazioni in merito al servizio dell'assistenza tecnica col dettaglio delle modalità e tempi d'intervento.

7. Piano di Fabbricazione e Controllo (PFC)

L'appaltatore è responsabile della generazione e conseguente messa a disposizione del Committente, o di terzi da esso liberamente designati, della modulistica e delle istruzioni/PFC (Piano di Fabbricazione e controllo).

8. Documenti di registrazione della qualità

Per ciascun mezzo deve essere predisposto da parte dell'Appaltatore un Dossier

da consegnare al Committente con la seguente documentazione:

- Dichiarazione di ultimazione lavori;
- Dichiarazione di Conformità secondo quanto prescritto nel PFC, con cui l'Appaltatore certifica la completa ultimazione nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, della documentazione tecnica prevista e della normativa vigente;
- Elenco delle versioni SW e degli eventuali componenti serializzati installati;
- Certificazione dei componenti installati;
- Documentazione relativa alle prove previste ed effettuate.

Nel PDQ deve essere indicata la responsabilità, il modo e il luogo dell'archiviazione dei documenti di qualità.

9. Non Conformità (NC)

All'interno del Piano della Qualità l'Appaltatore deve indicare le modalità di gestione delle Non Conformità (NC) in funzione della criticità delle stesse.

I rapporti di non conformità, qualunque sia il tipo di risoluzione adottata, devono essere tenuti comunque a disposizione del Committente e conservati, a cura dell'Appaltatore, come già previsto per tutti i documenti di registrazione della qualità.

10. Verifiche punti H e W

Il Committente si riserva di indicare le fasi e i controlli che intende presenziare (punti H e W) con personale proprio o da esso incaricato riservandosi comunque la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla effettuazione di visite ispettive e/o controlli sull'andamento della commessa.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque la propria collaborazione e la

partecipazione di tecnici adeguati alla buona riuscita delle attività di verifica.

L'Appaltatore deve notificare con adeguato anticipo le attività individuate dal Committente nell'ambito della pianificazione della propria sorveglianza come Fasi Vincolanti o Fasi Notificanti, curando che la conferma dello svolgimento dell'attività giunga al Committente secondo le modalità definite nel PDQ.

In caso di ritardi nel rispetto dei ciascuno dei termini previsti dal presente articolo troveranno applicazione le relative penali previste nel successivo art. 28 (Penalità) e le disposizioni di cui all'art. 29 (Risoluzione).

ARTICOLO 26 ter

CONTROLLO DEI SERVIZI

26.1 CONTROLLO DEI SERVIZI DA PARTE DI RFI

RFI si riserva di effettuare per ciascun Contratto Applicativo controlli in merito alla rispondenza del Servizio fornito dall'Appaltatore.

26.2 CONTROLLO DEI SERVIZI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà effettuare per ciascun Contratto Applicativo sia controlli di corretta esecuzione del Servizio, sia verifiche ispettive mirate alla valutazione della corretta applicazione del Piano della Qualità nel rispetto di quanto indicato negli Allegati al presente Accordo.

Tutta la documentazione afferente tali verifiche ispettive dovrà essere trasmessa a RFI dall'Appaltatore.

In caso di mancata effettuazione dei controlli o di mancata trasmissione dei relativi esiti saranno applicate all'Appaltatore le penali previste nel successivo art. 28 (Penalità).

26.3 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Le attività di verifica di conformità sono disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dell'Entrata Merci relativa l'ultima prestazione del rispettivo Contratto Applicativo, RFI procederà all'emissione del certificato di verifica di conformità dello stesso.

26.4 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'ACCORDO QUADRO

Entro 3 (tre) mesi dal certificato di verifica di conformità dell'ultimo Contratto Applicativo, RFI procederà all'emissione del certificato di verifica di conformità dell'intero Accordo.

ARTICOLO 26 quater

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI DALL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA

1. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo in conformità agli obblighi assunti con la presentazione, in sede di gara, dell'Offerta Tecnica (Allegato 9A).

2. Poiché l'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara è parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le soluzioni tecniche ed organizzative ivi previste costituiscono, per l'Appaltatore, ineludibili impegni contrattuali, il cui mancato adempimento determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'ultimo comma del presente articolo.

3. Omissis

4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi assunti con l'offerta tecnica si applicherà la penale prevista nel seguente articolo 28 (Penalità), fermo restando che laddove l'inadempienza dell'Appaltatore perdurasse oltre il termine stabilito

nel sopra citato articolo, RFI si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, di risolvere il presente Accordo.

ARTICOLO 27

MODIFICHE DEL CONTRATTO

DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

VARIAZIONI

AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Le modifiche potranno essere ammesse in conformità a quanto previsto nella normativa vigente applicabile a RFI e, nei limiti della compatibilità con quest'ultima, dalle CGC.

2. RFI si riserva, di apportare, unilateralmente e a suo insindacabile giudizio, le seguenti modifiche all'Accordo per le quali l'Appaltatore presta sin d'ora il proprio consenso rinunciando a chiedere compensi, indennizzi e/o danni di qualunque genere, fatto salvo unicamente l'eventuale maggiore corrispettivo e/o la rideterminazione dei termini contrattuali direttamente derivanti da tali modifiche e dovuti in base ai prezzi patti e condizioni contrattuali:

a. Attività di formazione aggiuntiva rispetto a quanto disciplinato nel contratto;
b. interventi di manutenzione correttiva per cause non riferibili all'Appaltatore e/o per attività non incluse nel FMS;
c. attività di ingegneria non inclusi nel FMS;
d. opzione di proroga per un periodo massimo di ulteriori 6 anni del FMS.

Le predette modifiche saranno disposte con specifici contratti applicativi e saranno compensate, eccezion fatta per le attività di cui alla lettera d), con

apposita voce suppletiva determinata in base ai criteri e ai costi elementari definiti in sede di gara, che sarà approvata dal responsabile per la fase di esecuzione ai sensi delle procedure vigenti e delle CGC.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario richiedere interventi, variazioni o soluzioni tecniche migliorative rispetto alla specifica tecnica funzionale posta a base di gara, ivi incluse eventuali forniture aggiuntive, queste saranno considerate non sostanziali ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 120, commi 5 e 6 del d.lgs. 36/2023, purché l'ammontare complessivo di tali modifiche sia contenuto entro il 50 % dell'importo originario dell'Accordo Quadro.

2bis. RFI unilateralmente e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni, in una o più soluzioni, fino al 20% dell'importo del contratto. L'Appaltatore presta sin d'ora il proprio consenso ad eseguire le ulteriori prestazioni derivanti da tale modifica, alle stesse condizioni originariamente previste e, in tal caso, non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2ter. Nel caso in cui la modifica di cui al comma 2bis sia disposta in più soluzioni concorrono alla erosione della quota del 20% di cui al comma precedente solo gli importi delle modifiche disposte ai sensi del medesimo comma mediante atto di sottomissione. Non vi concorrono gli importi delle modifiche disposte mediante atto aggiuntivo/modificativo.

Non concorrono altresì al calcolo della suddetta quota del 20% dell'importo del contratto gli incrementi dovuti all'introduzione di modifiche già previste nei documenti contrattuali, fatta salva la modifica di cui al precedente comma 2bis, ivi inclusi quelli riconosciuti a titolo di revisione prezzi e le eventuali diverse

maggiorazioni dei prezzi riconosciute all'Appaltatore sulla base di altre previsioni normative o nel rispetto delle eventuali clausole di rinegoziazione contenute nell'Accordo.

ARTICOLO 28

PENALITÀ

1. Le penalità sono disciplinate, oltre che dal presente articolo, dall'art. 54 e dall'art. 55 delle CGC.

2. Omissis

3. In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore incorrerà nelle penalità appresso stabilite:

   a. Penale per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle prescrizioni impartite da RFI ai sensi del precedente Art. 4.2, un importo da un minimo di euro 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), in funzione della gravità e/o eventuale reiterazione della violazione medesima. Tale fattispecie si applica anche per ritardi nella consegna della documentazione prevista dal presente AQ;

   b. Penale per ogni giorno di ritardo nel rispetto dei termini previsti all'articolo 22 quater un importo pari a euro 15.000,00 (euro quindicimila/00);

   c. Penale per il mancato ottenimento dell'AISM a seguito della prima presentazione dell'istanza all'Agenzia per un importo pari al 10% dell'importo della VdT VA.Ottenimento AISM definitiva. Tale penale sarà applicata una sola volta e anche nel caso in cui le successive richieste andassero a buon fine.

d. Penali da applicare alla voce di tariffa del Full Maintenance Service, a partire dal secondo anno di esercizio, per disponibilità (misurata su una finestra di un anno di esercizio) di ogni singolo mezzo rispetto al valore percentuale di disponibilità indicato al precedente art. 25bis, lett A) per un importo pari all'1% per ogni punto (o frazione) percentuale di disponibilità in meno rispetto a quella ivi indicata;

e. Penali da applicare all'importo del preventivo autorizzato, ai sensi dell'articolo 25 bis lett. B) e D), in caso di mancato rispetto dei tempi indicati nel preventivo autorizzato da RFI, per un importo pari all'1% dell'importo del preventivo, per ogni decade o frazione, fino a sessanta giorni di ritardo; nella misura minima del 3% (tre per cento) per ogni successiva decade o frazione;

f. Penale pari al 1% della VdT VA. FMS per ogni Carro Pianale ad Assi, per un valore di manutenibilità superiore rispetto al valore minimo previsto nel requisito *Req_M_79* della Specifica Tecnica *RFI.DOI.SRD.ING ST VE 03 V 005 A;*

g. Ritardo nella consegna del Piano di Qualità per ogni Carro Pianale ad Assi di cui all'art. 26bis per un importo pari a € 500,00 (Euro *cinquecento/00*) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito contrattualmente;

h. Ritardo nella consegna totale del materiale a piè d'opera per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 3.2 comma 2 quater lett b) e comma 2 quinques lett b) per un importo pari a € 5.000,00 (Euro *cinquemila/00*);

i. Ritardo nella consegna parziale del materiale a piè d'opera per ogni

giorno di ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 3.2 comma 2 quater lett b) e comma 2 quinques lett b) per un importo pari a € 1.000,00 (Euro *mille/00*);

j. Ritardo nella consegna della fornitura dei Carri Pianali ad Assi per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 3.2 comma 2 quater lett c) e comma 2 quinques lett c) per un importo pari a € 5.000,00 (Euro *cinquemila/00*) per ogni Carro Pianale ad Assi;

k. Per ritardi nell'esecuzione delle attività rispetto ai tempi indicati nel preventivo approvato ai sensi del precedente art. 25bis è applicata una penale nella misura minima dell'1% (uno per cento) dell'importo accettato da RFI, per ogni decade o frazione, fino a sessanta giorni di ritardo; nella misura minima del 3% (tre per cento) per ogni successiva decade o frazione, fino ad un massimo complessivo di penali del 20% (venti per cento) del predetto importo corrispondente ad un ritardo superiore a cento giorni;

l. per ritardi, rispetto ai tempi indicati nel contratto applicativo relativo alle attività escluse da FMS di cui al precedente articolo 25bis "prescrizioni particolari" lett. B), C) e D) per il completamento delle prestazioni è applicata una penale nella misura minima dell' 1% (uno per cento) dell'importo del contratto applicativo relativo alla prestazione non conclusa in tempo utile, per ogni decade o frazione, fino a sessanta giorni di ritardo; nella misura minima del 3% (tre per cento) per ogni successiva decade o frazione, fino ad un massimo complessivo di penali del 20% (venti per cento) del predetto importo corrispondente ad un ritardo superiore a cento giorni;

m. per violazione dell'obbligo di cui all'art. 17ter.1 del presente Accordo, per ogni giorno di ritardo € 100 (Euro *cento/00*);

n. per violazione dell'obbligo (o degli obblighi) di cui all'art. 17 ter.2. del presente Accordo, € 100,00 (Euro *cento/00*);

o. In caso di mancata effettuazione dei controlli o di mancata trasmissione dei relativi esiti di cui al precedente articolo 26 ter. 2 sarà applicata all'Appaltatore la penale di € 500,00 (Euro *cinquecento*/00) per ogni mancato controllo e/o mancata trasmissione.

(Penali relative all'Offerta tecnica)

p. Penale pari a € 20.000,00 (Euro *ventimila/00*) per ogni Carro Pianale ad Assi avente una portata inferiore a quella dichiarata nell'offerta tecnica presentata di cui al punto *3.1 Portata carro pianale ad assi – REQ_P_001 (Requisito REQ_P_001 RFI.DOI.SRD.ING ST VE 03 V 005 A)* del disciplinare tecnico. Tale penale potrà essere applicata per ogni tonnellata di differenza fino al valore di portata previsto nel Req_P_001 e relativo rimando al Req_M_011 della Specifica Tecnica di Fornitura - *RFI.DOI.SRD.ING ST VE 03 V 005 A*;

q. Penale pari a € 15.000,00 (Euro *quindicimila/00*) per ogni Carro Pianale ad Assi per ogni punto percentuale (o frazione) di riduzione del valore della percentuale di massa frenata del mezzo, rispetto al valore contenuto nell'offerta tecnica presentata di cui al punto *3.2 Percentuale di massa frenata (Requisito REQ_P_002 - RFI.DOI.SRD.ING ST VE 03 V 005 A)* del disciplinare tecnico. Tale penale potrà essere applicata per ogni punto percentuale di differenza fino all'occorrenza del valore percentuale di massa frenata prevista nel Req_P_002 e

relativo rimando al Req_M_021 della Specifica Tecnica di Fornitura - *RFI.DOI.SRD.ING ST VE 03 V 005 A*;

r. Penale pari all'0,1% dell'importo del Contratto Applicativo e per ogni carro pianale ad assi per ogni decibel (dB) di incremento del valore del livello di rumore in transito, rispetto al valore contenuto nell'offerta tecnica al punto 3.3 Livello di rumore in transito (Requisito REQ_P_003 - RFI-VDO-DOI.RSD.ING ST VE 03 V 001 C) del disciplinare tecnico. Tale penale potrà essere applicata per ogni decibel (dB) di differenza fino all'occorrenza del valore del livello di rumore in transito previsto nel Req_P_003;

s. Penale pari all'0,1% dell'importo del Contratto Applicativo e per ogni carro pianale ad assi nel caso di assenza del sensore detettore di svio, rispetto a quanto contenuto nell'offerta tecnica di cui al punto 3.4 Sistema di sensori a bordo (Requisito REQ_P_004 - RFI-VDO-DOI.RSD.ING ST VE 03 V 001 C) del disciplinare tecnico;

t. Penale pari a € 70.000,00 (Euro *settantamila/00*) per ogni Carro Pianale ad Assi nel caso di mancato rispetto dei tempi migliorativi offerti rispetto a quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata di cui al punto *4.1 Riduzione del termine di produzione e consegna di ciascun Carro Pianale ad Assi* del disciplinare tecnico;

u. Penali per violazione degli obblighi di cui al Protocollo di Intesa/Legalità, di cui all'art. 14 bis dell'Accordo.

4. Tutte le penali previste nel precedente comma per ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore sono distinte e cumulabili fino ad una concorrenza massima pari al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo

dell'Accordo.

(Se del caso) Laddove ricorresse l'applicazione di eventuali penali di cui al precedente comma 3 lett. u), l'importo delle medesime non concorrerà al computo dei suddetti limiti.

In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà di RFI di risolvere l'Accordo stesso, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 29 (Risoluzione), e di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato da RFI medesima.

4. Le penali saranno applicate deducendo il relativo importo dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore.

ARTICOLO 29

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. Il presente Accordo si risolverà senza necessità di preventiva diffida e messa in mora quando RFI comunicherà all'Appaltatore, con lettera raccomandata a.r., o con posta elettronica certificata, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

a) affidamento, senza previa autorizzazione scritta, in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, dell'oggetto dell'appalto;

b) mancata informativa a RFI in ordine ai subcontratti stipulati;

c) mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese da RFI ai fini dell'avvio delle prestazioni;

d) utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi al momento della verifica di conformità/regolare esecuzione dell'Accordo Quadro o al momento della verifica di conformità/regolare esecuzione dei Contratti

Applicativi;

e) sospensione nell'esecuzione del Contratto Applicativo da parte dell'Appaltatore;

f) sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro; rilevano, altresì, ai fini della risoluzione del contratto eventuali violazioni della normativa della sicurezza sul lavoro da parte del subappaltatore e dei subcontraenti in quanto causati dal difetto di vigilanza e/o di coordinamento dell'Appaltatore;

g) aver commesso una grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a tutela dell'ambiente;

h) emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell'art.9, comma 2, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 231/2001;

i) carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti, nonché delle autorizzazioni/iscrizioni/licenze e quant'altro prescritto dalla normativa vigente, dalle disposizioni di gara, dalle successive disposizioni contrattuali per l'esecuzione delle prestazioni affidate;

j) al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 3.1, 4.2, 4bis, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 12, 13 bis,14 bis, 16, 17, 18 bis, 22, 26 quater e 32.1 del presente Accordo, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell'Accordo stesso e nei relativi allegati;

k) violazione di quanto previsto all'art. 19 in materia di proprietà intellettuale;

l) mancato rispetto di quanto prescritto dal Protocollo di Legalità/Intesa e di ogni clausola del presente Accordo posta in applicazione del

Protocollo medesimo;

m) p.m.;

n) mancato rispetto degli obblighi dell'Appaltatore derivanti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara di cui al precedente art. 26 quater;

o) p.m.;

p) mancato o inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, anche di una sola delle prestazioni richieste e/o degli obblighi di cui all'articolo 13 bis;

q) esito negativo della verifica della sussistenza dei requisiti di gara ai sensi della lett. e) delle premesse del presente Accordo;

r) rifiuto di stipulare un Contratto Applicativo ovvero mancata sottoscrizione entro il termine assegnato da RFI;

s) inadempienza dell'Appaltatore alla presa in consegna delle prestazioni oggetto di un Contratto Applicativo;

t) ulteriori casi di risoluzione espressa previsti dall'articolo "Clausola risolutiva espressa" contenuto nelle CGC;

u) ipotesi di risoluzione obbligatoria o facoltativa previste dalla disciplina in materia di contratti pubblici;

v) perdita delle qualificazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara.

ARTICOLO 30

RECESSO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63.1 CGC, RFI si riserva la facoltà di recedere unilateralmente sia dall'Accordo sia dai singoli Contratti Applicativi in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione degli stessi, senza necessità di motivazione alcuna dandone comunicazione all'Appaltatore con lettera Raccomandata A/R.

2. In caso di recesso, all'Appaltatore stesso saranno riconosciuti esclusivamente i compensi per le prestazioni rese sino alla data di efficacia del recesso senza che egli possa avere null'altro a pretendere a titolo di indennizzi, risarcimenti, maggiori compensi o quant'altro, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 3.

3. Qualora, al termine delle prestazioni del presente Accordo, per effetto di uno o più recessi disposti ai sensi del precedente comma 1, l'ammontare netto delle prestazioni eseguite in forza dell'Accordo stesso risulti inferiore ai 4/5 (quattro quinti) dell'ammontare netto corrispondente agli impegni assunti da RFI ai sensi dell'art. 6 comma 2 del presente Accordo, RFI corrisponderà all'Appaltatore il 5% (cinque per cento) della differenza, a titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell'Appaltatore medesimo.

ARTICOLO 31

DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in ……, Via ……, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s'intenderà trasferito presso il Municipio di ……., salva l'applicazione dell'art 4.3 delle CGC.

L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in _____, Via _____ n…… ., che gli è stato attribuito il Codice Fiscale n……., Partita IVA n…… e Codici contributivi n…….

2. Non saranno opponibili a RFI eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al domicilio di RFI medesima.

3. RFI - la cui denominazione anagrafica tributaria è "Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni" - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1 (c.a.p. 00161), la Partita I.V.A. n. 01008081000 e il Codice Fiscale n. 01585570581.

ARTICOLO 32

CONTROVERSIE

ACCORDO BONARIO

TRANSAZIONE

32.1 CONTROVERSIE

1. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione della Fornitura, il Fornitore non avrà in ogni caso diritto di sospendere la Fornitura, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

2. Il Fornitore resta pertanto tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni di RFI senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., del presente Accordo e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare a RFI.

32.2 ACCORDO BONARIO

1. Gli art. 210 e 211, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché le previsioni in tema di accordo bonario di cui alle CGC Lavori/Forniture non trovano applicazione al presente Accordo.

32.3 TRANSAZIONE

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente Accordo possono essere risolte mediante transazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 212 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ARTICOLO 32 bis

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1.Al presente Accordo si applica la disciplina prevista dagli artt. 215-219 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nell'Allegato V.2 al medesimo testo normativo e, nelle more della adozione delle Linee Guida di cui all'art. 1, comma 6 del citato Allegato V.2, dalle Linee Guida adottate con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 17.1.2022 e pubblicate sulla G.U.R.I in data 7.3.2022 (di seguito "Linee Guida").

La costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è facoltativa, subordinata alla stipula di Contratti Applicativi ed è rimessa all'accordo delle Parti.

ARTICOLO 33

CLAUSOLA FISCALE

1. Il presente Accordo non rientra tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, ma tra quelli che possono essere registrati volontariamente ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. Il pagamento dell'imposta di bollo deve avvenire in osservanza di quanto previsto all'art. 18 e all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

3. Per quanto riguarda il trattamento applicabile ai fini dell'imposta di registro ai singoli Contratti Applicativi, si precisa quanto segue.

L'Appaltatore si obbliga a:

a. registrare a propria cura e spese il singolo Contratto Applicativo con il pagamento dell'imposta in misura fissa entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, dandone puntuale comunicazione a RFI;
b. nel caso di applicazione di penali da parte di RFI, a presentare presso il competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (Cfr. art. 19 D.P.R. n.131/86) apposita "Denuncia di avveramento della condizione

sospensiva" entro i termini di legge (30 giorni) decorrenti dal concreto addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della relativa imposta proporzionale di registro (3% dell'importo della penale);

c. a trasmettere a RFI copia della denuncia di avveramento delle condizioni e dell'attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30 gironi dall'emissione del modello R66 o di altro documento equivalente.

4. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire a RFI tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 34

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. L'Accordo è costituito dal presente atto e dagli altri documenti elencati nel presente articolo, se essi non siano allegati al presente atto, di cui l'Appaltatore, già in fase di preparazione dell'offerta, ha preso piena ed approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.

2. Le previsioni dell'Accordo prevalgono, in caso di discordanza o di contrasto, sulle disposizioni delle CGC.

Fermo quanto sopra, ogni altro caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento contrattuale ovvero di diversi documenti contrattuali (per tali intendendosi il presente Accordo e gli allegati contrattuali) verrà risolto mediante interpretazione più favorevole per RFI, in deroga all'art. 1370 c.c.

Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale dell'Accordo:

a) Il presente Accordo;

b) Le "*Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*" approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del

22 marzo 2017 e registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito *www.rfi.it*.;

c) Dichiarazione dell'Appaltatore rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. (Allegato n. 1);

d) Specifica Tecnica Carri Pianali ad Assi e FMS- RFI.DOI.SRD.ING ST VE 03 V 005 A (Allegato n. 2) e sub-Allegati (Metodologia di Calcolo del Parametro Disponibilità della flotta RFI in Ge.Ma.PR Allegato 2.1 e Specifica dei requisiti di manutenzione dei Veicoli Ferroviari di RFI di nuova fornitura RFI-VDO-DOI-SRD.MAN ST VE 01 IP02 A - Allegato n.2.2);

e) Voci di tariffa e Costi elementari (Allegato n. 3);

f) RFI DOI SRD SGM P10_2_Iscrizione dei veicoli nel SGM (Allegato n. 4);

g) Accordo d'Interfaccia (Allegato n. 5) e Sub-Allegati (Modello di Business Allegato 5.1 e Protocollo Attuativo Allegato n. 5.2);

h) Linee Guida livrea veicoli diagnostici – RFI DPR-SRD.ING LG AD 01 I 01 A (Allegato n. 6);

i) Procedura DPR P SE 29 1 0 (Allegato n. 7);

j) Relazione di verifica di non rilevanza (Allegato n. 8);

k) Offerta Tecnica Appaltatore (Allegato n. 9A);

l) Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche (c.d. Disciplinare Tecnico) (Allegato n. 9B);

m) Protocolli di legalità/intesa (Allegato n. 10) <in fase di stipula sarà allegato soltanto il Protocollo territorialmente applicabile in relazione al

luogo di esecuzione della prestazione>;

n) (Se del caso) Chiarimenti forniti in fase di gara (Allegato n. 11)

3. L'Appaltatore dichiara di accettare che la conservazione e la custodia dell'Accordo e relativi allegati nonché di tutti gli atti successivi, richiesti dalla gestione dell'Accordo, venga effettuata da parte di RFI.

Il presente Accordo consta di n. _____pagine e viene sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore e dal procuratore di RFI in epigrafe richiamato.

La data di inizio validità del contratto corrisponde alla data di apposizione della marcatura temporale da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto – apponendo a tal fine al presente Accordo una seconda firma digitale – che la specifica dichiarazione di aver letto, prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e condizioni, potenzialmente qualificabili "vessatorie", contenute nel presente Accordo e negli allegati allo stesso, nonché nelle Condizioni Generali, è contenuta nell'Allegato n. 1 approvato e sottoscritto autonomamente e separatamente dall'Appaltatore medesimo.